

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 22<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2001

(Antimeridiana)

---

Presidenza del presidente PERA

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XX

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-86

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 87-187

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 189-226



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..... 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

**(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia:**

SALERNO (AN), relatore ..... 2, 8, 12 e passim

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ..... 2, 8, 12 e passim

RIPAMONTI (Verdi-U) ..... 3, 5, 6 e passim

SERVELLO (AN) ..... 3

THALER AUSSERHOFER (Aut) ..... 5, 7, 14 e passim

PASTORE (FI) ..... 7

EUFEMI (CCD-CDU:BF) ..... 8, 14

DE PETRIS (Verdi-U) ..... 10, 11, 12 e passim

CASTELLANI (Mar-DL-U) ..... 11, 12, 25

BRUNALE (DS-U) ..... 11, 25

MORO (LNP) ..... 21

Verifiche del numero legale ..... 3, 5, 7 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 6, 9, 10 e passim

## INTERROGAZIONI

**Per comunicazioni del Ministro dell'interno su notizie di stampa riguardanti i fatti di Genova:**

PRESIDENTE ..... 27

ANGIUS (DS-U) ..... 26, 27

## DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373:**

SODANO Tommaso (Misto-RC) ..... Pag. 28, 38, 64 e passim

COMPAGNA (CCD-CDU:BF) ..... 28, 31

SALERNO (AN), relatore ..... 29, 31, 39 e passim

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ..... 29, 31, 39 e passim

RIPAMONTI (Verdi-U) ..... 29, 30, 31 e passim

BRUNALE (DS-U) ..... 36

CASTELLANI (Mar-DL-U) ..... 38

DEGENNARO (FI) ..... 39, 80

BOCO (Verdi-U) ..... 39, 40, 41 e passim

VIVIANI (DS-U) ..... 56, 81

TURRONI (Verdi-U) ..... 69

PASTORE (FI) ..... 75

MAGNALBÒ (AN) ..... 75

AZZOLLINI (FI) ..... 75

MARTONE (Verdi-U) ..... 75

MORO (LNP) ..... 80

EUFEMI (CCD-CDU:BF) ..... 74, 80

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .30, 35, 37 e passim

Verifiche del numero legale . .32, 33, 34 e passim

## ALLEGATO A

**DISEGNO DI LEGGE N. 373:**

Articolo 8 ed emendamenti ..... 87

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo ..... 91

Articolo 9, emendamenti e ordine del giorno G5 ..... 92

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi ..... 95

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

Articolo 10 ed emendamenti . . . . .	Pag. 96	<i>ALLEGATO B</i>	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo e ordine del giorno G6 . . . . .	99	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b>	Pag. 189
Articolo 11 ed emendamenti . . . . .	100	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi . . . . .	102	Annunzio di presentazione . . . . .	219
Emendamento alla Rubrica del Capo IV . . .	104	Assegnazione . . . . .	219
Articolo 12, proposta di stralcio, emendamenti e ordine del giorno G7 . . . . .	104	<b>GOVERNO</b>	
Articolo 13 ed emendamenti . . . . .	112	Richieste di parere su documenti . . . . .	221
Articolo 14 ed emendamenti . . . . .	170	Trasmissione di documenti . . . . .	221
Articolo 15 ed emendamenti . . . . .	171	<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
Articolo 16 ed emendamenti . . . . .	173	Annunzio . . . . .	86
Articolo 17 ed emendamenti . . . . .	176	Annunzio di risposte scritte a interrogazioni .	222
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi e ordini del giorno G8 e G9 . . . . .	179	Interpellanze . . . . .	222
Articolo 18 ed emendamenti . . . . .	185	Interrogazioni . . . . .	223
Emendamento tendente ad introdurre un arti- colo aggiuntivo . . . . .	187		

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente PERA

*La seduta inizia alle ore 9,33.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

#### **(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia**

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, nel testo proposto dalla Commissione, illustrati nella seduta pomeridiana di ieri. Comunica il parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi al 7 (*v. Resoconto stenografico*). In particolare, sugli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SALERNO, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'8.100, relativo all'imposta di bollo sui libri e registri sociali.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme al relatore, invitando inoltre la presentatrice a ritirare l'8.4 che, riguardando la vidimazione dei libri sociali, presenta implicazioni sulle norme civilistiche e fallimentari che richiedono un ulteriore approfondimento.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Prima di porre in votazione l'8.2, chiede che sia accertata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,05.*

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

SERVELLO (*AN*). Ritiene che sia in contrasto con le disposizioni regolamentari la richiesta di verifica del numero legale prima che sia indetta una votazione e che sia trascorso il termine di venti minuti dal preavviso per eventuali votazioni. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Il preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento non si estende alla verifica del numero legale in quanto, secondo l'interpretazione della Presidenza supportata dal parere della Giunta per il Regolamento, vale esclusivamente per le votazioni nominali o a scrutinio segreto.

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 8.2 e 8.3.*

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Pur non condividendo le considerazioni del Sottosegretario in ordine all'emendamento 8.4, lo ritira.

*Il Senato approva l'emendamento 8.100. È poi respinto l'emendamento 8.15.*

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.100.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). La Presidenza avrebbe dovuto comunicare prima della votazione la possibile preclusione.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), approva l'articolo 8 nel testo emendato.*

*Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore RIPAMONTI, risulta invece respinto l'emendamento 8.0.100.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 9.6 e 9.0.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (*FI*). Annuncia l'intenzione di ritirare l'emendamento 9.4 se Governo e relatore confermeranno, al fine di evitare possibili abusi, l'interpretazione della norma in esame quale mero adeguamento contabile e non come intervento sul capitale.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Gli emendamenti presentati all'articolo 9 sono volti ad un contenimento delle spese per le operazioni di conversione in euro nel caso di società di persone.

EUFEMI (*CCD-CDU: BF*). La soluzione proposta nell'emendamento 9.8 riduce le operazioni di conversione in euro per le società di persone a mero atto interno.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.7 e 9.8 e contrario sui restanti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.6 e a trasformarlo in ordine del giorno. Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore. Con riferimento al 9.4, conferma l'interpretazione della norma offerta dal senatore Pastore.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), respinge gli identici emendamenti 9.1 e 9.2. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI, è respinto l'emendamento 9.3.*

PASTORE (*FI*). Ritira l'emendamento 9.4.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), è respinto l'emendamento 9.5.*

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 9.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G5 (*v. Allegato A*).

BRUNALE (*DS-U*). Aggiunge la firma all'emendamento 9.7.

*Il Senato approva gli identici emendamenti 9.7 e 9.8.*

SALERNO, *relatore*. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno G5.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Propone una percentuale più generica del credito di imposta concesso ai soggetti obbligati all'uso di apparecchi misuratori fiscali in quanto al momento è difficilmente quantificabile.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Acconsente.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G5 (Testo 2) non sarà posto in votazione.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), approva l'articolo 9 nel testo emendato.*

*Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, è respinto l'emendamento 9.0.1. È poi respinto l'emendamento 9.0.2.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Poiché le disposizioni dell'articolo 10 sono estranee alla materia del provvedimento e rappresentano un pericolo per lo svolgimento della professione di operatore fiscale, gli emendamenti presentati ne chiedono la soppressione o, quantomeno, l'introduzione di garanzie per tali operatori.

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Ritira l'emendamento 10.16.

SALERNO, *relatore*. L'emendamento 10.100 riprende il testo di un decreto-legge non convertito e si propone di considerare valida, a certe condizioni, la firma apposta a distanza e inviata in via telematica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Sugli altri emendamenti esprime parere contrario, chiedendo però l'accantonamento dell'articolo, in quanto l'ampiezza del concetto di rappresentanza del contribuente di fronte all'amministrazione finanziaria richiede un ulteriore approfondimento.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole sul 10.100, mentre invita alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 10.0.1. Non ritiene necessario l'accantonamento dell'articolo, in quanto il concetto di rappresentanza è già previsto dalla legislazione vigente e l'articolo ne disciplina soltanto le modalità attuative.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), respinge gli identici emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4. Viene quindi respinto il 10.5. Con distinte votazioni nominali elettro-*

*niche chieste dalla senatrice DE PETRIS, il Senato respinge gli emendamenti 10.10 e 10.11.*

*Con votazione nominale elettronica chiesta dalla senatrice DE PETRIS, il Senato approva l'emendamento 10.100.*

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta ancora dalla senatrice DE PETRIS, il Senato approva l'articolo 10 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G6 (*v. Allegato A*).

SALERNO, *relatore*. Si rimette al Governo.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno, al quale propone una modifica, in quanto l'assimilazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al lavoro dipendente ha provocato delle distorsioni, per cui il Governo intende modificare la normativa a partire dal prossimo anno.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Accetta la modifica proposta dal rappresentante del Governo (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G6 (Testo 2) non verrà pertanto posto in votazione. Passa all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti, ricordando che sugli emendamenti 11.11 e 11.12 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SALERNO, *relatore*. L'emendamento 11.150 sopprime i commi 2 e 3, ripristinando quindi la scadenza dei versamenti fiscali al giorno 16 di ogni mese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.150, in quanto lo slittamento dei versamenti potrebbe creare difficoltà dal punto di vista dell'indebitamento dello Stato. Pertanto, considerata la situazione finanziaria del Paese, il Governo rinuncia a tale misura e si riserva ulteriori approfondimenti.

MORO (*LNP*). Ritira gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.12.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), respinge gli identici emendamenti 11.1 e 11.2. Con*

*votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, il Senato respinge l'11.8.*

PRESIDENTE. L'emendamento 11.10 è stato ritirato.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), approva l'emendamento 11.150; di conseguenza risultano preclusi gli emendamenti 11.11, 11.12 e 11.13.*

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, il Senato approva l'articolo 11 nel testo emendato.*

*Viene quindi respinto l'emendamento 11.0.10 nonché, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, l'emendamento Cap. 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e della proposta di stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 12.4 e 12. 101 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNALE (*DS-U*). Motiva la proposta di stralcio dell'articolo con l'estraneità dello stesso rispetto alle misure di rilancio dell'economia, anche se condivide l'obiettivo di una riorganizzazione del settore dei giochi e di una sua ripresa. Inoltre il comma 4, che consente il passaggio ad altro incarico dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate, va considerato una norma *ad personam*.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Lo stralcio dell'articolo è opportuno vista la sua estraneità rispetto al disegno di legge in esame. Restano molte perplessità circa l'equità e l'opportunità del comma 4, che persegue l'obiettivo non dichiarato di applicare lo *spoils system* a tutta l'Agenzia delle entrate.

*Il Senato respinge la proposta di stralcio n. 1.*

### **Per comunicazioni del Ministro dell'interno su notizie di stampa riguardanti i fatti di Genova**

ANGIUS (*DS-U*). Nel corso delle sue comunicazioni al Senato, il Ministro dell'interno ha omesso di far riferimento al documento riservato dell'ufficio di Gabinetto della questura di Genova, riportato oggi dalla stampa, relativo all'infiltrazione di elementi dell'estrema destra tra i manifestanti contro il Vertice G8 ed alle provocazioni dagli stessi poste in atto. Chiede pertanto che, prima della discussione sulla mozione di sfiducia individuale che lo riguarda, il Ministro dell'interno risponda alle inter-

rogazioni che il Gruppo DS-U si appresta a presentare sui nuovi fatti emersi.

PRESIDENTE. La discussione sulla mozione di sfiducia individuale fornirà occasione per ottenere risposte anche sulla questione sollevata dal senatore Angius. Tuttavia, qualora il Ministro dell'interno manifestasse la disponibilità a rispondere prima di quella data alle interrogazioni preannunciate, esse verrebbero poste all'ordine del giorno.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Riprende all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Gli emendamenti tendenti a sopprimere l'articolo ed in subordine il comma 4 mirano ad eliminare un testo avulso dal resto del provvedimento ed in particolare una norma avente la finalità di attuare un repulisti nell'Amministrazione finanziaria.

COMPAGNA (*CCD-CDU: BF*). L'emendamento 12.101 estende la norma alla rete di raccolta del gioco del lotto, con equiparazione delle rivendite speciali di generi di monopolio a quelle ordinarie.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, invitando i presentatori del 12.100 a trasformarlo in un ordine del giorno per sottolineare l'esigenza di evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si associa all'invito del relatore, estendendolo ai presentatori dell'emendamento 12.21. Assicura al senatore Rollandin che la normativa in esame non riguarda le case da gioco ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti, in particolare su quelli soppressivi del comma 4, necessario in vista del riordino delle strutture dell'Amministrazione finanziaria conseguente in primo luogo alla redistribuzione del personale attualmente adetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

*Il Senato respinge gli emendamenti 12.1 e 12.2, tra loro identici. Con votazione nominale elettronica, chiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 12.4.*

EUFEMI (*CCD-CDU: BF*). Trasforma l'emendamento 12.100 nell'ordine del giorno G7. (*v. Allegato A*).

SALERNO, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G7 non viene posto voti.

COMPAGNA (*CCD-CDU: BF*). Ritira l'emendamento 12.101.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Auspica che il Governo riesamini la questione posta con l'emendamento 12.21 prima della lettura da parte della Camera dei deputati.

*Il Senato respinge l'emendamento 12.21. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 12.19.*

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiede la votazione nominale elettronica degli emendamenti 12.22 e 12.23, tra loro identici.

PRESIDENTE. La richiesta non risulta appoggiata. (*Proteste del senatore Viviani*) La Presidenza si adopererà per l'introduzione di un meccanismo elettronico che elimini i problemi relativi all'accertamento dell'appoggio alle richieste dei senatori. (*Commenti del senatore Turroni*).

*Il Senato respinge gli identici emendamenti 12.22 e 12.23.*

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Sottoscrive l'emendamento 12.24 e chiede la verifica del numero legale.

*Previa verifica del numero legale, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 12.24, fino alla parola «accertamento», con conseguente preclusione del resto dello stesso emendamento e del successivo 12.26.*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 12.25.*

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Sottoscrive l'emendamento 12.27 e chiede la verifica numero legale.

*Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 12.27. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici 12.29, 12.30 e 12.31. Risulta quindi respinto il 12.102.*

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Sottoscrive l'emendamento 12.33 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

*Con votazione nominale elettronica, l'emendamento 12.33 viene respinto.*

BRUNALE (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario del Gruppo DS-U all'articolo 12 poiché il comma 4, introducendo una norma *ad hoc*, avulsa da un quadro organico di redistribuzione del personale, elimina le garanzie di svolgimento imparziale dell'attività della Amministrazione finanziaria.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato approva l'articolo 12.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.119, 13.117, 13.120, 13.121, 13.15, 13.116, 13.122, 13.123, 13.16, 13.124, 13.17, 13.118, 13.136, 13.41, 13.42, 13.61, 13.63, 13.138, 13.142, 13.144, 13.139, 13.141 e 13.145.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). L'articolo relativo all'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni è inemendabile e contravviene agli stessi principi liberali cui il Governo dice di ispirarsi, per cui ne chiede la soppressione. Il costo dell'operazione, inizialmente largamente sottostimato, si aggira sui 5.000-6.000 miliardi e finirà per essere coperto con riduzioni della spesa sociale.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). L'emendamento 13.141 propone la soppressione delle imposte catastali e ipotecarie a favore di tutti coloro che sono attualmente esentati dall'imposta sulle successioni e donazioni. Gli emendamenti 13.60 e 13.62, in subordine, chiedono il mantenimento dell'imposta sulle donazioni per non dare adito al sospetto l'articolo 13 costituisca la soluzione al conflitto di interessi.

DEGENNARO (*FI*). Ritira l'emendamento 13.142, sollecitando l'impegno del Governo a favore del settore della ricerca. (*Applausi del senatore Greco*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), respinge gli identici emendamenti 13.52, 13.53, 13.54,*

13.55 e 13.56. Viene poi respinta, con votazione nominale elettronica chiesta sempre dal senatore BOCO, la prima parte del 13.1 fino alle parole «fondo di lire», risultando di conseguenza preclusi la restante parte ed i successivi fino alle 13.8.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sono quindi respinte la prima parte del 13.9 fino alle parole «somma relativa» (con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 13.121, nonché il 13.116) e la prima parte del 13.15 fino alle parole «dal contribuente medesimo» (risultando pertanto preclusi la restante parte ed i successivi 13.122 e 13.123).

BOCO (Verdi-U). A nome del prescritto nome di senatori, chiede che gli emendamenti 13.124, 13.16 e 13.17 siano posti in votazione.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, respinge il 13.124 e il 13.16, nonché la prima parte del 13.17 fino alle parole «il seguente», risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso ed il 13.118.

Previo verifica del numero legale, su richiesta del senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte del 13.18 fino alle parole «all'età di»; di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso emendamento ed i successivi fino al 13.113.

Con separate votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal senatore BOCO, sono quindi respinte la prima parte del 13.23 fino alle parole «fondo di lire» (risultando di conseguenza preclusi la restante parte ed i successivi fino al 13.29) e la prima parte del 13.30 fino alle parole «fondo di lire» (risultando di conseguenza preclusi la restante parte ed i successivi fino al 13.135).

PRESIDENTE. Il 13.136 è improcedibile.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO (Verdi-U), respinge la prima parte dell'emendamento 13.31 fino alle parole «rivolte a» (risultando conseguentemente preclusi la restante parte ed i successivi fino al 13.32) e la prima parte del 13.33 fino alle parole «incrementata di lire» (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il 13.34). È quindi respinta la prima parte del 13.35 fino alle parole «servizi integrativi» (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il 13.36). Sempre con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BOCO, il Senato respinge la prima parte del 13.37 fino alle parole «o associati» (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il 13.38), nonché la prima parte del 13.39 fino alle parole «presente legge» (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il 13.40).

BOCO (*Verdi-U*). Chiede a norma di Regolamento che gli emendamenti 13.41 e 13.42 siano posti in votazione.

*Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, respinge il 13.41 e il 13.42. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore BOCO, è poi respinta la prima parte delle 13.43 fino alle parole «incrementato di lire»; di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso, nonché il 13.44 e il 13.112. È quindi respinto il 13.45.*

*Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal senatore BOCO, sono altresì respinti il 13.46, il 13.47 e il 13.48. Viene poi respinto il 13.50.*

BOCO (*Verdi-U*). A nome del prescritto numero di senatori, chiede che gli emendamenti 13.138 e 13.139 siano posti in votazione.

*Con separate votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge il 13.138 e il 13.139. È altresì respinto il 13.140.*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), è poi respinto il 13.143.*

VIVIANI (*DS-U*). Nel chiedere il ricorso al procedimento elettronico per l'emendamento 13.141, sollecita la Presidenza ad un maggiore controllo nello svolgimento delle votazioni.

PRESIDENTE. La questione deve essere posta all'attenzione del senatore Segretario.

*Il Senato respinge, con votazione nominale elettronica, il 13.141. Ugualmente con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO (Verdi-U), sono poi respinti l'emendamento 13.59 e gli identici emendamenti 13.60 e 13.100.*

BOCO (*Verdi-U*). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la votazione degli emendamenti 13.61, 13.63, 13.144 e 13.145.

*Con successive votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge il 13.61, il 13.63, il 13.144 e il 13.145. Previa verifica del numero legale, chiesta che sempre dal senatore BOCO (Verdi-U), è respinto il 13.62, mentre con votazione nominale elettronica, ugualmente chiesta dal senatore BOCO, è infine respinto il 13.64.*

PRESIDENTE. L'emendamento 13.142 è stato ritirato.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore BOCO (Verdi-U), approva l'articolo 13.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo 14.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 14.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). I senatori di Rifondazione Comunista propongono di sopprimere l'articolo 15 o, in subordine, di mantenere l'obbligo della dichiarazione dell'ICI per gli immobili che rientrano nell'asse ereditario.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Nel concordare con il relatore, richiama la filosofia del Governo a favore della semplificazione burocratica e amministrativa.

*Il Senato respinge gli identici emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3 nonché l'emendamento 15.4. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 15.5.*

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Aggiunge la firma all'emendamento 15.6.

*Il Senato respinge l'emendamento 15.6. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è poi approvato l'articolo 15.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Illustra gli emendamenti presentati, tra cui il 16.6 che è volto ad assicurare una maggiore coerenza alle norme antielusive e il 16.11 che prevede il pagamento anche da parte del bene-

ficiario della liberalità di una somma corrispondente all'imposta sostitutiva.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3.*

TURRONI (*Verdi-U*). Invita il Presidente ad una maggior precisione nella verifica dell'appoggio da parte del prescritto numero di senatori alle richieste di verifiche del numero legale o di votazioni nominali elettroniche.

PRESIDENTE. Terrà conto del suggerimento.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 16.4.*

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Aggiunge la firma all'emendamento 16.6.

*Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 16,6, fino alla parola «cinque», con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 16.9. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 16.10 e 16.11. E poi respinto l'emendamento 16.12. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI, è respinto il 16.13. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI, è respinto l'emendamento 16.14.*

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Aggiunge la firma all'emendamento 16.15.

*L'emendamento 16.15 è quindi respinto. Il Senato approva l'articolo 16.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 17.5, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Illustra gli emendamenti presentati.

SALERNO, *relatore*. L'emendamento 17.100 (testo 2) rappresenta una norma di coordinamento necessaria alla luce dell'abrogazione della vigente legislazione in materia di successioni e donazioni.

PASTORE (*FI*). Ritira l'emendamento 17.0.2 e trasforma l'emendamento 17.0.3 nell'ordine del giorno G8 (*v. Allegato A*).

MAGNALBÒ (*AN*). Ritira gli emendamenti presentati trasformandoli nell'ordine del giorno G9 (*v. Allegato A*).

AZZOLLINI (*FI*). Ritira l'emendamento 17.0.15.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Invita e il rappresentate del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G9 del senatore Magnalbò.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.100 (testo 2) e contrario sui rimanenti. Accoglie l'ordine del giorno G8 e, come raccomandazione, l'ordine del giorno G9.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sono respinti gli identici emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.*

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Aggiunge la firma all'emendamento 17.4, di cui chiede la votazione elettronica.

*Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 17.4.*

PRESIDENTE. Comunica che l'emendamento 17.5 è stato ritirato.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), è respinto l'emendamento 17.6.*

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Aggiunge la firma all'emendamento 17.7, di cui chiede la votazione elettronica.

*Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 17.7, mentre con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste ancora dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), risultano approvati l'emendamento 17.100 (testo 2) nonché l'articolo 17 nel testo emendato.*

EUFEMI (*CCD-CDU: BF*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G8.

DEGENNARO (*FI*). Anch'egli aggiunge la firma.

MORO (*LNP*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invita i numerosi senatori che intendono sottoscrivere l'ordine del giorno G8 a comunicarlo alla Presidenza.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G8.

PRESIDENTE. Stante i pareri favorevoli del relatore e del rappresentante del Governo l'ordine del giorno G8 non sarà posto in votazione.

*Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 17.0.4.*

VIVIANI (*DS-U*). Ritiene opportuno conoscere il contenuto dell'ordine del giorno G9.

PRESIDENTE. Ne dà lettura e non lo pone in votazione stante il precedente accoglimento come raccomandazione.

Passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Cede cinque minuti del tempo a disposizione del Gruppo Misto per consentire l'illustrazione degli emendamenti da parte del Gruppo dei Verdi.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Rinuncia all'illustrazione riservandosi di intervenire in dichiarazione di voto (*Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati. Avverte che l'emendamento 18.2 è inammissibile, in quanto privo di contenuto modificativo.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 18.3.*

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Invita a votare a favore dell'emendamento 18.4 che propone per la copertura finanziaria l'utilizzo delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione nei confronti di proprietari di grandi capitali.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 18.4 mentre con altra votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore RIPA-*

*MONTI, il Senato approva l'articolo 18. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), il Senato approva infine l'emendamento 18.0.1. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).*

PRESIDENTE. Rinvia ad altra seduta la votazione finale del disegno di legge, ricordando che essa avrà luogo dopo l'esame del DPEF. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza e comunica l'ordine del giorno della seduta pomeridiana (*v. Allegato B*).

*La seduta termina alle ore 13,02.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).  
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Brutti Massimo, Cursi, D'Alì, Del Turco, De Martino, Leone, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Zancan.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:****(373) *Primi interventi per il rilancio dell'economia***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 373.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati a questo articolo, ad eccezione dell'emendamento 8.100 che reca la mia firma. In esso si prevede la riscrittura del comma 4 dell'articolo in esame, riguardante l'applicazione dell'imposta di bollo, per quei soggetti ed imprese che non pagano la concessione governativa forfetariamente (come invece le S.r.l. e le S.p.A.), bensì annualmente. Per questi soggetti l'imposta è maggiorata di lire 20.000 e si semplifica l'operazione di punzonatura e vidimazione, che è responsabile di un sovraccarico burocratico per le imprese.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Invito inoltre la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare l'emendamento 8.4, recante la sua firma. Nel merito, per quanto attiene la vidimazione dei libri sociali, il Ministero delle finanze non è contrario per una questione di gettito, ma perché in questo caso potrebbero sorgere questioni attinenti aspetti civilistici e di normativa fallimentare circa la vidimazione dei libri sociali rispetto alle quali occorre svolgere un ragionamento più completo.

Invito pertanto la presentatrice a ritirare l'emendamento 8.4, in quanto sarebbe più opportuno che la tematica in esso affrontata fosse oggetto della riforma societaria attualmente in discussione.

In tal senso, rappresento l'opportunità che l'analisi da effettuare si appunti altresì sulla tutela dei soci di minoranza e dei terzi che, a prima vista, non dovrebbe essere coinvolta dalla vidimazione; mi sembra però che sia necessario in proposito un ragionamento più approfondito onde evitare implicazioni di altro livello, ossia – come ho già detto – non di tipo finanziario, ma civilistico e fallimentare.

Ribadisco pertanto l'invito a ritirare l'emendamento 8.4 sulla base di motivazioni puramente tecniche e non di contrarietà specifiche.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine agli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 18.

PASSIGLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 9.6, 9.0.1, 11.11, 11.12, 12.4, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.119, 13.117, 13.120, 13.121, 13.15, 13.116, 13.122, 13.123, 13.16, 13.124, 13.17, 13.118, 13.136, 13.41, 13.42, 13.61, 13.63, 17.5, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 13.138, 13.142, 13.144, 17.0.12, 17.0.13, 17.0.14, 12.101, 13.139, 13.141 e 13.145.

Esprime altresì parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2, identico all'emendamento 8.3.

### **Verifica del numero legale**

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,05).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

SERVELLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono permesso di sottoporre all'attenzione del Presidente e degli Uffici una questione procedurale e regolamentare, sottile quanto si vuole, ma che cer-

tamente esiste. Ad un certo punto dall'inizio della seduta il Presidente annuncia che da quel momento decorrono i venti minuti previsti dal Regolamento prima che si possa iniziare una votazione con il sistema elettronico. Senonché – e non è la prima volta, peraltro – un senatore dell'opposizione (ieri la facevamo noi, oggi la fanno altri colleghi), appena si inizia a discutere del provvedimento all'ordine del giorno e prima che sia indetta una votazione sull'articolo o sull'emendamento, si alza e chiede la verifica del numero legale. Dopodiché cosa si determina? Una votazione, tant'è vero che si ricorre al sistema elettronico (*Commenti del senatore Veraldi*) e quindi si vota.

Ora, se gli Uffici ritengono che non si tratti di una vera e propria votazione significa che in qualsiasi momento un collega può ritenersi in diritto di chiedere la verifica del numero legale. Questo, di solito, accade durante le votazioni, non prima dell'inizio delle medesime, e poiché le votazioni non possono iniziare prima dei venti minuti, secondo me è in contrasto il fatto di chiedere la verifica del numero legale prima di entrare in sede di votazione.

Signor Presidente, mettiamoci d'accordo. Se questa è l'interpretazione, la maggioranza la mattina, in attesa che arrivino i colleghi, si predisporrà con una serie di richiami all'ordine del giorno e quant'altro affinché decorrano effettivamente quei venti minuti necessari e indispensabili perché i colleghi arrivino in Aula. Quindi, ad ogni ostruzionismo c'è un contro ostruzionismo, sicché da stamattina o da domani la maggioranza porrà in essere le condizioni affinché i venti minuti trascorrano effettivamente senza i colpi di mano – per carità, pseudoregolamentari – cui l'opposizione può certamente ricorrere. (*Applausi dal Gruppo AN*).

**PRESIDENTE.** Senatore Servello, le faccio osservare che l'articolo 119, primo comma, del Regolamento dice esattamente quello che lei ha ricordato, e cioè che i venti minuti hanno effetto per quanto riguarda le votazioni con il sistema elettronico.

La richiesta di verifica del numero legale non è una votazione con il sistema elettronico, talché ove vi fosse stato il numero legale e poi la votazione per alzata di mano non vi sarebbe stato motivo di interrompere la seduta per far decorrere i venti minuti. Invece, se dopo la verifica vi fosse stata una richiesta di votazione con il sistema elettronico avrei dovuto interrompere la seduta per far trascorrere i venti minuti.

Credo che la questione verta proprio sul fatto se la verifica del numero legale sia o meno una votazione: non lo è perché potrebbe preludere anche ad una votazione per alzata di mano. Quindi, penso che l'interpretazione del Regolamento – peraltro c'è anche quella della Giunta – sia corretta. Quanto al comportamento della maggioranza e dell'opposizione, ovviamente io non entro nel merito.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.2, identico all'emendamento 8.3.

### Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 8.3, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatrice Thaler Ausserhofer, intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 8.4?

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, sinceramente non condivido in pieno le ragioni e le preoccupazioni portate dal Sottosegretario, però sono disposta a dare più tempo al Governo per approfondire e trattare questo argomento in altra sede. Pertanto, ritiro l'emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Righetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, le chiedo scusa, gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 sono stati ritirati?

PRESIDENTE. Sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.100, che sostituisce interamente il comma 4.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, certamente la sua interpretazione è insindacabile, però lei dovrebbe comunicare all'Assemblea che questi emendamenti sono preclusi. (*Commenti dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Non vorrei ricordare male, ma credo di averlo detto. Verificheremo.

Lei ha chiesto la parola anche sulla votazione dell'articolo 8?

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Sì, Presidente. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.100.

### Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, intervengo solo per consegnare all'Aula una riflessione interpretativa su questa disposizione eccezionale rispetto al sistema giuridico in materia di modifiche statutarie, di statuti di società di capitale per le quali è richiesto il controllo di legalità effettuato dal pubblico ufficiale.

Poiché ritengo che questa disposizione preveda giustamente un semplice adeguamento contabile e non un intervento sul capitale, l'emendamento è stato presentato solo per consegnare – ripeto – all'Aula questa riflessione sperando che il relatore ed il Governo concordino, come credo sia inevitabile, per evitare anche abusi da parte degli organi delle società che, al di fuori di qualsiasi controllo, potrebbero in qualche modo «manipolare» il capitale sociale e quindi, senza alcuna verifica, intervenire proprio su quella che è una garanzia per i terzi e per i creditori.

Sottolineo tra l'altro che ritirerò tale emendamento naturalmente se il relatore e il Governo confermeranno questa mia osservazione.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, l'articolo in esame prevede una semplificazione per gli atti societari che si rendono ne-

cessari in seguito all'introduzione della moneta unica dal prossimo 1° gennaio ed anche il nostro emendamento 9.7 va in quella direzione.

È una proposta di semplificazione e di contenimento delle spese per gli operatori. Tende dunque a semplificare gli adempimenti di conversione in euro degli importi in lire delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo delle società di persone e tende a contenere le spese per gli operatori mantenendo le formalità ai livelli minimi indispensabili, consentendo di predisporre un atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci. Si tratta, quindi, ripeto, di una semplificazione.

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò l'emendamento 9.8, identico al precedente emendamento 9.7.

Rispetto all'intervento svolto dalla senatrice Thaler Ausserhofer, aggiungo che l'emendamento è finalizzato a semplificare gli adempimenti di conversione in euro degli importi in lire e delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo delle società di persone.

La conseguenza pratica che deriva dall'assenza di norme certe, sia in ambito europeo che nazionale, tese a disciplinare gli aspetti organizzativi connessi al passaggio all'euro delle società di persone è che molti operatori potrebbero essere indotti a redigere modifiche di atti costitutivi a fronte di un giusto onorario.

La soluzione proposta consiste, quindi, nel ridurre le operazioni di conversione in esame a mero atto interno da porre in essere con delibera dei soci. Per queste ragioni auspichiamo che l'emendamento in questione venga accolto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.7 e 9.8, mentre esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, aggiungendo che, per quanto riguarda l'emendamento 9.7, l'intendimento del Governo era di non imporre nessun adempimento alle società di persone. Ciò era già nello stato delle cose, ma forse è opportuno un chiarimento da inserire nella norma affinché le società di persone non abbiano particolari adempimenti da compiere.

Riguardo alla richiesta presentata circa le S.r.l., si specifica che la conversione di capitale in euro deve rappresentare una pura formalità, senza che vi sia un vero e proprio atto di modifica del capitale sociale. In realtà la conversione del capitale da lire in euro è semplicemente

una modificazione contabile, senza implicazioni diverse, e non potrebbe essere diversamente.

Chiedo, inoltre, ai proponenti di ritirare l'emendamento 9.6 e di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1, identico all'emendamento 9.2.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

#### **Verifica del numero legale**

RIPAMONTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 9.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.6, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

CASTELLANI. Signor Presidente, lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7, identico all'emendamento 9.8.

BRUNALE (*DS-U*). Chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dai senatori Thaler Ausserhofer e Brunale, identico all'emendamento 9.8, presentato dai senatori Eufemi e Danzi.

**È approvato.**

Do lettura dell'ordine del giorno G5, già emendamento 9.6, presentato dal senatore Castellani:

«Il Senato, al fine di facilitare l'introduzione dell'euro

impegna il Governo

a predisporre idoneo provvedimento perché ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali sia concesso un credito di imposta nella misura del 60 per cento della parte di prezzo unitario di acquisto dell'apparecchio conforme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di adattamento all'euro dell'apparecchio già installato, non eccedente lire tre milioni».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

SALERNO, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Nella sostanza, sarei propenso ad accoglierlo in maniera piena. L'unico elemento è che vincolare il credito di imposta ad una percentuale specifica comporta una verifica sulla quantità del credito stesso. Accoglierei l'ordine del giorno se questa indicazione fosse più generica.

Pertanto propongo di sostituire le parole: «nella misura del 60 per cento della parte di» con la parola: «sul». Tra l'altro la percentuale potrebbe risultare superiore.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno G5 (Testo 2) è stato accolto dal Governo, non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9, nel testo emendato.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Passiamo all'emendamento 9.0.1, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.2.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata. Proteste del senatore Turroni).*

Metto ai voti l'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Bonavita.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

THALER AUSSERHOFER (*Aut.*). Signor Presidente, l'emendamento 10.3 propone la soppressione dell'articolo in primo luogo perché, secondo me, è completamente estraneo alla materia, oggetto del provvedimento in esame; non vedo quindi quale contributo possa dare al rilancio dell'economia; vedo piuttosto solo una motivazione di opportunità politica dietro all'inserimento di questo articolo che mette, invece, in forte pericolo la futura professionalità degli operatori in campo fiscale.

Chiedo pertanto al Governo ed alla maggioranza come faranno in futuro ad incoraggiare i nostri giovani che intendono operare nel campo fiscale a perseguire una professionalità, un approfondimento ed una preparazione seri tali da metterli in condizione di reggere il confronto e la concorrenza internazionale. Propongo quindi la soppressione dell'articolo ed un approfondimento dell'argomento per farne oggetto di confronto serio in un altro provvedimento.

L'emendamento 10.10 segue la stessa logica: è stato presentato per garantire la professionalità in campo fiscale a tutela dei contribuenti per i motivi appena esposti.

L'emendamento 10.0.1, tendente ad inserire un ulteriore articolo, propone la semplificazione delle procedure: il nuovo regime per la collaborazione coordinata e continuativa, inserito nell'ultima legge finanziaria, ha creato problemi burocratici quasi insormontabili, rendendo perciò quasi inapplicabile questo tipo di collaborazione. Per una più facile applicabilità l'emendamento ha pertanto lo scopo di ripristinare l'impostazione precedente ed il reinserimento del vecchio regime nella legge finanziaria.

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.16.

SALERNO, *relatore*. L'emendamento 10.100 tende a riprendere un decreto-legge non convertito, riguardante la validità della firma apposta a distanza ed inviata telematicamente purché risultino l'ufficio ed il momento in cui la firma è stata apposta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, ad eccezione ovviamente del 10.100. Vorrei chiedere al Governo però di accantonare l'esame dell'articolo 10 che concerne il concetto di rappresentanza del contribuente di fronte all'amministrazione finanziaria: una serie di implicazioni relative alla tutela ed alla riserva di legge oggi prevista per le libere professioni fanno sì che l'articolo, così come formulato, rischia di aprire dei forti varchi.

Chiedo quindi un temporaneo accantonamento dell'articolo 10 per poter avere il tempo necessario ad una riflessione.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'articolo 10 riguarda soltanto delle modalità di rappresentanza giacché quest'ultima esiste già; la norma, quindi, modifica il tipo di procura semplificando in tal modo delle modalità attinenti questo problema. Non si tratta perciò di una questione di sostanza e per questa ragione il Governo ritiene di dover procedere all'esame dell'articolo esprimendo parere favorevole all'emendamento 10.100 e invitando al ritiro dell'emendamento 10.0.1 per trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dal momento che il Governo non ha accolto la proposta di accantonamento dell'articolo 10, possiamo procedere alla votazione degli emendamenti.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 10.2, identico ai successivi emendamenti 10.3 e 10.4.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.3, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer, e 10.4, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.10, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.11.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.11, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.100, presentato dal relatore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. L'emendamento 10.16 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10, nel testo emendato.

### **Verifica del numero legale**

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G6 (*già em. 10.0.1*).

PASSIGLI, *segretario*.

G6 (*già em. 10.0.1*)

THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessò che l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha equiparato dal punto di vista fiscale i redditi percepiti sulla base dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente;

considerato

che tale modifica ha comportato una serie di delicati problemi sia dal punto di vista contabile che previdenziale in quanto è difficile estendere a tutti i collaboratori i meccanismi retributivi tipici del lavoro dipendente;

che la nuova disciplina ha ulteriormente aggravato il problema della distinzione e dei rapporti tra le attività di collaborazione che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le attività di collaborazione rientranti nell'oggetto dell'attività professionale abitualmente esercitata dal contribuente (per esempio amministratori e sindaci di società);

che anche le interpretazioni sulla materia fornite dall'Amministrazione finanziaria sono incerte e contraddittorie e di difficile applicazione;

che si dovrebbe ripristinare un sistema semplice, di facile applicazione con dei connotati fiscali più in sintonia con quelli del lavoro autonomo che non del lavoro dipendente studiando un meccanismo per tutelare le fasce di reddito più basse;

invita il Governo a rivedere con urgenza l'attuale normativa in materia di collaborazioni coordinate e continuative nel senso di far riacquistare efficacia alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 34 della legge sopra richiamata».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G6, proponendo di inserire dopo le parole: «far riacquistare» l'altra: «sostanziale», ritenendo la notazione della senatrice Thaler Ausserhofer opportuna, in quanto le collaborazioni coordinate continuative assimilate al lavoro dipendente configurano un sistema indubbiamente non fun-

zionante. In passato dette collaborazioni erano assimilate, a nostro avviso, in modo più appropriato, alle attività di lavoro autonomo.

Ovviamente ciò ha creato anche problemi per quanto riguarda le attività professionali dei dottori commercialisti e ragionieri che, nel caso di amministratori di società, attualmente verrebbero addirittura considerati dipendenti delle società, il che non è possibile dal momento che sappiamo che tali attività rientrano in quelle specifiche dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Si tratta, dunque, specificamente di attività di lavoro autonomo.

Poiché condividiamo quest'interpretazione, cercheremo di intervenire ovviamente, essendo nell'anno in corso, a partire dal 1° gennaio 2002, cercando di porre rimedio ad una situazione diventata confusionaria e contraddittoria.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, accoglie la modifica proposta dal rappresentante del Governo?

THALER AUSSERHOFER (*Aut.*). Sì, signor Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6 (Testo 2) non è posto ai voti.

SALERNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo cortesemente che quando gli emendamenti sono trasformati in ordine del giorno sia distribuita copia del relativo testo.

PRESIDENTE. Essendone stata data lettura, tutti avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.1.

EUFEMI (*CCD-CDU: BF*). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.10.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 11.150 è volto a sopprimere il differimento dei termini di versamento delle imposte, che era stato in un primo momento posticipato alla fine del mese. Il rappresentante del Governo spiegherà le motivazioni, che riguardano esigenze di cassa.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Gaglione si intendono illustrati.

Il senatore Muzio ha esaurito il tempo a sua disposizione.

MORO (*LNP*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.12. Troverò altri provvedimenti in cui inserire queste norme di buon senso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne, ovviamente, che sull'emendamento 11.150 da me presentato.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo che sull'emendamento 11.150 sul quale esprimo parere favorevole.

Purtroppo, il differimento alla fine del mese dei versamenti è stato reso necessario da indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, che ha rivisto i flussi e l'andamento delle spese, evidenziando che non è possibile rimodularli sulla base delle scadenze che erano state previste per i versamenti. Ciò potrebbe creare problemi con riguardo all'emissione dei titoli di Stato e all'indebitamento che ne potrebbe derivare.

In considerazione della situazione finanziaria che si è venuta a determinare ultimamente, non vogliamo rischiare di creare problemi su tale versante. Riteniamo, quindi, più responsabile, a fronte di un ulteriore approfondimento, rinunciare a questo differimento, che è sicuramente un vantaggio per i contribuenti ma che potrebbe creare dei problemi alla finanza statale. Responsabilmente chiediamo del tempo per una verifica sull'andamento dei flussi finanziari.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1, identico all'emendamento 11.2.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 11.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8.

### **Verifica del numero legale**

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 11.10 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.150.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.150, presentato dal relatore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.11, 11.12 e 11.13.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11, nel testo emendato.

### **Verifica del numero legale**

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.0.10, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 1.0.11 e 1.0.12 sono stati ritirati.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento Cap.1.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Cap.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti ed una proposta di stralcio, che invito il senatore Brunale ad illustrare.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, a norma dell'articolo 101 del nostro Regolamento, proponiamo lo stralcio dell'articolo in questione, in quanto le finalità proprie dell'articolo si discostano chiaramente dalla materia che ci viene sottoposta con il disegno di legge.

Riteniamo che l'esigenza di affrontare un riordino per la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, che è un argomento sicuramente importante e da noi condiviso, non abbia tuttavia alcun legame con l'obiettivo di rilanciare l'economia del nostro Paese.

Ma c'è di più, a nostro avviso, perché collegandosi a tale esigenza, cioè quella del riordino, il comma finale dell'articolo in questione dispone unilateralmente, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino del settore dei giochi, «il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto,» – recita il testo – «il trattamento economico previsto».

Ora, i colleghi credo sappiano che l'Agenzia delle entrate, relativamente al settore giochi, consta, su un totale di circa 1.000 posizioni dirigenziali, di tre uffici dirigenziali su un totale di 37.000 impiegati. Allora, a noi pare che l'articolo 12, che in sintesi elimina qualsiasi garanzia per quanto concerne lo svolgimento imparziale delle funzioni affidate ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate, che introduce una norma *ad hoc* se non *ad personam*, non sia certamente adeguato al problema che pone inizialmente. Inoltre, è assente il nesso logico – come ho detto all'inizio – tra la norma e il contesto in cui è inserita, cioè quello dell'esigenza dello sviluppo del Paese.

Per questi motivi, signor Presidente e colleghi, chiedo lo stralcio dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, sulla proposta di stralcio può prendere la parola un senatore per Gruppo. È evidente che possono intervenire soltanto i senatori appartenenti a quei Gruppi che non hanno esaurito il tempo a disposizione.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Margherita per sostenere la richiesta di stralcio testé illustrata dal collega Brunale. I motivi sono molti.

L'articolo 12 non ha niente a che vedere con i meccanismi di incentivazione dello sviluppo economico e sociale che il provvedimento si propone. Quindi, è una materia del tutto avulsa da questo contesto, che merita di essere studiata. Ci si confronti, pertanto, in una sede più opportuna, che è certamente quella della Commissione finanze, al di là e al di sopra di questo provvedimento.

Il motivo per cui chiediamo lo stralcio è che in questo articolo sono contenute delle norme, come ad esempio il comma 4, su cui certamente torneremo, che lasciano molto a desiderare sotto il profilo dell'equità e dell'opportunità. Riteniamo che il Governo, introducendo queste norme con l'articolo 12, voglia in effetti raggiungere un obiettivo che non è dichiarato, quello cioè di creare una sorta di *spoils system* per tutti i dirigenti dell'amministrazione delle finanze coinvolti nella riforma della struttura dei giochi e in questo modo, in modo molto surrettizio, molto nascosto, arrivare ad un cambiamento dei dirigenti che finora sono stati preposti ad importanti uffici del Ministero delle finanze.

Indubbiamente per queste ragioni, ma soprattutto perché si tratta di argomenti che non hanno nulla a che fare con i primi interventi per il rilancio dell'economia del nostro Paese, chiediamo lo stralcio dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvata.**

#### **Per comunicazioni del Ministro dell'interno su notizie di stampa riguardanti i fatti di Genova**

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori, naturalmente lasciando alla sua discrezione come rispondere alla questione che intendo sottoporre alla sua attenzione.

Nella giornata odierna il quotidiano di Genova «Il Secolo XIX» riferisce di un documento riservato dell'Ufficio di gabinetto della questura di Genova, di cui pubblica alcuni stralci, nel quale si dice che la polizia conosceva i militanti neonazisti infiltrati in uno dei cortei che si sono svolti a Genova nella giornata di venerdì, in particolare i militanti di Forza Nuova.

Il documento riservato riferisce che gli esponenti di Forza Nuova si sarebbero armati di coltello per ferire le Forze dell'ordine e screditare la sinistra; tale documento cita ampiamente, indicandoli non dico per nome ma in maniera molto precisa, indicandone le città di provenienza,

i componenti di tale organizzazione che si sono recati a Genova con questo scopo e con questo intendimento.

Il mio richiamo sull'ordine dei lavori è il seguente: poiché nelle comunicazioni del Ministro dell'interno non vi è stato alcun riferimento, né diretto né indiretto, a questo documento riservato e al suo contenuto, le chiedo, ai sensi dell'articolo 151 del nostro Regolamento, di consentire che il Ministro dell'interno, prima della discussione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, venga in Senato per rispondere alle interrogazioni che ci accingiamo a presentare e a quante altre interrogazioni i colleghi di altri Gruppi volessero presentare.

È, infatti, del tutto evidente che la pubblicazione di questo documento riservato dell'Ufficio di gabinetto della questura di Genova introduce nuovi elementi, getta anche una luce nuova, purtroppo cupa e nera, su quanto è accaduto a Genova nelle giornate di venerdì e sabato e rende le dichiarazioni rese in Senato e poi alla Camera da parte del Ministro dell'interno fortemente omissive rispetto all'accaduto di cui certamente il Ministro era a perfetta conoscenza e che ha evidentemente taciuto al Parlamento della Repubblica. (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

NOVI (*FI*). Ma come ha fatto il quotidiano ad avere un atto riservato della questura?

PRESIDENTE. Senatore Angius, il suo è un ulteriore atto di accusa nei confronti del comportamento del Ministro dell'interno e, immagino, non sarà l'ultimo.

Abbiamo già fissato una seduta per la discussione della mozione di sfiducia presentata dal suo e da altri Gruppi per il giorno 3 agosto. Ritengo quindi che la sua richiesta possa essere legittimo argomento di un'ulteriore interrogazione. Attendiamo pertanto la presentazione di eventuali altri atti di sindacato ispettivo. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

ANGIUS (*DS-U*). Ho fatto riferimento ad un articolo preciso del Regolamento.

PRESIDENTE. Se il Ministro dell'interno intenderà rispondere ancor prima del 3 agosto, giorno in cui si dovrà discutere la mozione di sfiducia che lo riguarda, troveremo certamente il tempo per organizzare tale discussione. Nel frattempo attenderemo tale data.

ANGIUS (*DS-U*). Ma è una questione diversa.

GARRAFFA (*DS-U*). Sì, Presidente, si chiede un'altra cosa!

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, chiediamo in via prioritaria la soppressione dell'articolo in oggetto, che prevede l'emana-zione di uno o più regolamenti al fine di operare un riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sulla base dei seguenti criteri: l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze con attri-buzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria e l'individuazione della predetta struttura in un organismo esistente.

Il comma 3 in particolare, di cui prevediamo in subordine la soppres-sione, prevede che il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni sia impegnato in via prioritaria alla realizzazione del piano straordinario di accertamento, operativo a partire dal gennaio 2002, per contrastare l'economia sommersa.

Il comma 4 prevede, tra l'altro, che per i dirigenti e gli altri soggetti appartenenti alle altre strutture interessate dal riordino può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

Il motivo per cui alcuni colleghi ne hanno chiesto lo stralcio è che si teme che con questa operazione si voglia procedere ad un vero e proprio repulisti all'interno della struttura.

In ogni caso, a nostro avviso, l'articolo 12 è del tutto avulso dal resto del provvedimento e per questo motivo, in via prioritaria, ne chiediamo la soppressione.

COMPAGNA (*CCD-CDU:BF*). L'emendamento 12.101, di cui sono firmatario, ha come obiettivo, nell'ambito di un articolo che mira alla razionalizzazione della rete di raccolta del gioco, quello di equiparare, a questo fine, le rivendite di tipo ordinario a quelle di tipo speciale. Si tratta di una razionalizzazione che andrebbe incontro sia alle esigenze degli scommettitori sia a quelle di una più equilibrata diffusione dei punti di gioco.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.100, presentato dai senatori Eu-femi e Danzi, è stato trasformato in un ordine del giorno che verrà esami-nato al momento opportuno.

I restanti emendamenti, compresi quelli presentati dai senatori Ripa-monti, Muzio, e Bonavita, i quali hanno esaurito il tempo a loro disposi-zione, si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12, ma prendo atto della trasformazione dell'emendamento 12.100 in un ordine del giorno; ciò, a mio avviso, consente di tener conto dei rilievi mossi dal collega di Rifondazione Comunista, Tommaso Sodano, circa l'eliminazione dell'eventuale sovrapposizione dei diversi Ministeri. Mi sembra che l'ordine del giorno vada anche in questa direzione e, pertanto, su di esso esprimo parere favorevole.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda la trasformazione dell'emendamento 12.100 in ordine del giorno. Invito, altresì, a ritirare l'emendamento 12.21 e a presentare un ordine del giorno che riguardi la materia, al fine di avere un punto di riferimento per i successivi passaggi relativamente alle scommesse sui levrieri.

Ho un debito, infine, nei confronti del senatore Rollandin, che mi aveva posto un quesito in sede di discussione generale e al quale faccio presente che l'omissione è stata assolutamente involontaria. La normativa in questione non riguarda la regolamentazione relativa ai casinò; è tutt'altro discorso.

Con riferimento, infine, alle notazioni svolte in merito al comma 4, vi è da dire che è in corso una riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria che non riguarda solo la questione dei giochi e la costituzione dell'Agenzia dei giochi, ma anche il personale delle successioni che viene redistribuito all'interno dell'amministrazione stessa. Ciò rende necessario il comma 4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1, identico all'emendamento 12.2.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso, identico all'emendamento 12.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 12.4, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.4, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione sul disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. L'emendamento 12.100 è stato trasformato nell'ordine del giorno G7, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori. Invito il senatore segretario a darne lettura.

PASSIGLI, *segretario*. «Il Senato, esaminato il disegno di legge concernente «Primi interventi per il rilancio dell'economia», valutato l'articolo 12, comma 1, dello stesso provvedimento, con il quale si procede al riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e della gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi, valutato altresì che la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, con l'articolo 19, aveva trasferito le competenze relative ai concorsi a premi promosse da attività commerciali al Ministero delle attività produttive, ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, preso atto che il Regolamento di attuazione della legge n. 449, predisposto dal Ministero delle finanze, con il concerto del Ministero dell'industria, e del Ministero dell'interno, munito del parere del Consiglio di Stato, è tuttora giacente presso il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio per l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

ad evitare sovrapposizioni di competenza rispetto al Ministero delle attività produttive».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

SALERNO, *relatore*. Sono favorevole.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7 non sarà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.101 è improcedibile. Senatore Compagna, intende mantenerlo?

COMPAGNA (*CCD-CDU:BF*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.21. Senatore Ripamonti, le è stato rivolto un invito al ritiro.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Le chiedo se ho la possibilità di parlare. (*Commenti dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Mi dica o sì o no. C'è un invito al ritiro, quindi è facilitato nel rispondere.

Mi consenta di applicare il Regolamento.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Lei ha perfettamente ragione, tuttavia il precedente lo ha posto il Governo, ponendomi una richiesta a fronte di una discussione che si è svolta in Commissione...

PRESIDENTE. L'invito è al ritiro. Se lei potesse rispondere con un monosillabo o poco più, onestamente le sarei grato, perché rispetteremmo il Regolamento.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Mi auguro che il Governo alla Camera possa valutare più attentamente questo emendamento che riguarda... (*Proteste dai Gruppi FI e LNP*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 12.21, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.19.

### **Verifica del numero legale**

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale, naturalmente controllando tutti con molta attenzione il tabellone.

PRESIDENTE. In tal senso, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.19, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.22, identico all'emendamento 12.23.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata. Proteste del senatore Viviani e del senatore Turrone. Commenti dai Gruppi FI e AN).*

Metteremo allo studio una procedura automatica elettronica per evitare questo balletto delle tessere che entrano ed escono dal dispositivo di voto. (*Commenti dal Gruppo LNP*).

Metto ai voti l'emendamento 12.22, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 12.23, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.24, fino alle parole: «piano straordinario di accertamento».

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Se è possibile, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento. Chiedo inoltre la verifica del numero legale.

#### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.24, fino alle parole: «piano straordinario di accertamento», presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvata.**

A seguito di questa votazione, restano preclusi la restante parte dell'emendamento 12.24 e l'emendamento 12.26.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.25.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 12.25, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.27.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiedo di aggiungere la mia firma e chiediamo la verifica del numero legale.

#### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.27, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.29, identico agli emendamenti 12.30 e 12.31.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Data l'importanza della soppressione di questo comma chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.29, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.30, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, e 12.31, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.102.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 12.102, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.33.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 12.33 e chiedo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.33, presentato dal senatore Righetti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

BRUNALE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, il mio Gruppo esprimerà un voto contrario a questo articolo. Abbiamo già puntualmente fatto presente nel precedente intervento l'esigenza di stralciare questa materia rispetto al provvedimento che porta come titolo: «Primi interventi per il rilancio dell'economia». In modo particolare il nostro voto contrario si concentra sul contenuto del comma 4 dell'articolo 12 in quanto con esso si elimina qualsiasi garanzia per quanto concerne lo svolgimento imparziale delle funzioni affidate ai dirigenti dell'Agenzia ed ai componenti del comitato direttivo che, senza essere incorsi in alcuna forma di responsabilità, potrebbero con questa norma essere rimossi dal proprio incarico.

La seconda ragione per la quale chiediamo all'Assemblea di votare in senso contrario a questo articolo è che con il comma 4 si introduce di fatto

in una legge una norma con caratteristiche tipiche di un provvedimento *ad hoc*, che non risponde a criteri di generalità e di astrattezza né si inserisce in un quadro organico di riforma organizzativa delle amministrazioni pubbliche, di ridisciplina degli incarichi dirigenziali ma è puntata, cari colleghi, signor Presidente, su una ben individuata struttura, con l'intento di rendere possibile sempre e comunque l'azzeramento dell'intero gruppo dirigente, prescindendo da qualunque verifica di professionalità manageriale e di raggiungimento degli obiettivi ed in mancanza di censura di sorta.

Per questi motivi invito l'Assemblea ad esprimere un voto contrario all'articolo 12.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Data l'importanza del contenuto dell'articolo 12 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Avendo i senatori Ripamonti e Turci esaurito il tempo a loro disposizione, gli emendamenti di cui sono primi firmatari si danno per illustrati.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 13.52.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, riteniamo che l'articolo 13 sia inemendabile e per questa ragione proponiamo con l'emendamento 13.55 la sua soppressione. Infatti, a parte le mistificazioni della campagna elettorale, qui si tratta del maxi regalo alle grandi famiglie e alle grandi imprese italiane. Infatti, con questo articolo si contravviene a qualsiasi norma ed anche agli stessi principi liberali cui questo Governo dichiara di ispirarsi. Faccio presente che in tutti i Paesi, compresi gli Stati Uniti, è prevista una tassazione per consentire un minimo di redistribuzione delle risorse, in questo caso si cancella invece qualsiasi imposta anche per i redditi che superano i 350 milioni.

Sottolineo inoltre che per l'articolo in esame si parla di un costo presunto di 350 miliardi, mentre stando alle previsioni ed alle valutazioni diffuse successivamente si prevede un costo di 5.000-6.000 miliardi di mancato gettito a seguito di questa misura.

La nostra profonda contrarietà rispetto a questo articolo nasce dal fatto che riteniamo che questi 5.000-6.000 miliardi sono costi che verranno poi ad essere tagliati sulla spesa sociale; se poi mettiamo tutto ciò in relazione alle misure annunciate nel DPEF dal Governo si ottiene un quadro più chiaro di quelle che sono le preoccupazioni per i ceti più deboli del nostro Paese. È questo il punto massimo della caratterizzazione della volontà di questo Governo di volgere la sua politica in un'unica direzione, a difesa appunto del grande capitale e senza la minima attenzione nei confronti dei lavoratori e dei ceti più deboli.

PRESIDENTE. Ricordo che i presentatori dei successivi emendamenti, ovvero i senatori Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Baio Dossi e Righetti del Gruppo Mar-DL-U, hanno a loro disposizione un tempo residuo di 7 secondi; credo di poter concedere loro un minuto chiedendo se qualcuno intende intervenire.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intendo illustrare soltanto l'emendamento 13.141, segnalandolo alla maggioranza ed al Governo. Riteniamo, infatti, questa norma molto importante e significativa giacché nel sostituire interamente la proposta del Governo opera nella direzione di fornire un maggiore ascolto alle esigenze delle classi meno abbienti. Si tratta di sopprimere le imposte catastali ed ipotecarie per tutti coloro che già usufruiscono dell'esenzione dell'imposta di successione, cioè per quei soggetti al di sotto della soglia dei 350 milioni. Credo che questo sia un provvedimento più equo che segnalo con particolare attenzione al Governo e alla maggioranza.

Se ho ancora un po' di tempo a mia disposizione vorrei sottolineare all'attenzione del Governo e della maggioranza anche gli emendamenti 13.60 e 13.62 tesi, in via subordinata, se cioè non venisse accolto l'emendamento 13.141, a sopprimere la parola «donazione» dalla proposta del Governo. Vorrei ricordare che in questo modo il Governo tranquillizzerebbe l'opinione pubblica e la politica italiana circa il fatto che non intende risolvere in questo modo il conflitto di interessi.

DEGENNARO (*FI*). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 13.142, con la raccomandazione al Governo – nel perseguire gli impegni già assunti con il provvedimento in esame e con le stesse dichiarazioni programmatiche – di potenziare il settore della ricerca non solo per l'ammodernamento del sistema produttivo del nostro Paese ma anche per dare un contributo risolutivo soprattutto nel campo della medicina, onde sostenere una ricerca che contribuisca a risolvere, in maniera efficace, i gravi e drammatici problemi del nostro tempo che attanagliano la tutela della nostra salute. (*Applausi del senatore Greco*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 13.141 e 13.145, che invita i presentatori a ritirare. Infatti pur condividendo lo spirito di tali proposte di modifica, si tratta di un problema che, per ragioni di copertura finanziaria, sarà affrontato in altra sede. Ribadisco, comunque, che è un problema che esiste e che il Governo intende affrontare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.52, identico agli emendamenti 13.53, 13.54, 13.55 e 13.56.

BOCO (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-U*). Buongiorno a lei Presidente e ai colleghi! (*Ilarità tra i Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN*).

PRESIDENTE. Senatore Boco, le avevo già dato il buongiorno questa mattina presto, comunque ricambio anch'io il buongiorno per il resto della giornata.

BOCO (*Verdi-U*). E sapendo di fare cosa gradita, le chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.52, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico agli emendamenti 13.53, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, 13.54, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, 13.55, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori e 13.56, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.1.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento

13.1, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole: «è istituito un fondo di lire».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.1 e gli emendamenti da 13.2 a 13.8.

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 13.9, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, la prima parte dell'emendamento 13.9, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «somma relativa».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.9 e gli emendamenti da 13.10 a 13.121, nonché l'emendamento 13.116.

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 13.15, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.15, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «dal contribuente medesimo».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.15 e gli emendamenti 13.122 e 13.123.

Passiamo all'emendamento 13.124, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.124, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.16, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario. Senatore Boco, ne chiede la votazione?

BOCO (*Verdi-U*). Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Boco, la vedo un po' stanco, non mi costringa a leggerle sempre nel pensiero, perché qualche volta anch'io mi sbaglio.

BOCO (*Verdi-U*). Mi scusi, mi ero distratto. Non accadrà più, Presidente. (*Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.16, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla prima parte dell'emendamento 13.17, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.17, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori, fino alle parole: «il seguente».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.17 e l'emendamento 13.118.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.18.

**Verifica del numero legale**

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.18, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori, fino alle parole «fino all'età di».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.18, nonché gli emendamenti 13.115, 13.19, 13.114, 13.20, 13.21, 13.22 e 13.113.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.23.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.23, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori, fino alle parole «un fondo di lire».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.23, nonché gli emendamenti da 13.126 a 13.29.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.30.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.30, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «un fondo di lire».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.30, nonché gli emendamenti da 13.27 a 13.135.

Passiamo all'emendamento 13.136, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

L'emendamento 13.136 pertanto è improcedibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.31.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.31, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «rivolte a».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.31 e gli emendamenti 13.137 e 13.32.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.33.

BOCO (*Verdi-U*). Innanzitutto, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Inoltre, chiedo al senatore segretario di aiutare i molti colleghi che stanno votando per due, di modo che possano fare meno sacrificio. (*Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Boco, però se lei invita il senatore segretario ad aiutare i senatori che votano per due, rischia di farli votare per tre. Quindi, stia attento all'espressione!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.33, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole: «è incrementata di lire».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.33 e l'emendamento 13.34.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.35.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.35, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «dei servizi integrativi».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.35 e l'emendamento 13.36.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.37.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.37, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «o associati».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.37 e l'emendamento 13.38.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.39.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.39, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alle parole: «stanziata ai sensi della presente legge».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 13.39 e l'emendamento 13.40.

Passiamo all'emendamento 13.41, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.41, presentato dal senatore Scalerà e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.42, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.42, presentato dal senatore Scalerà e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.43.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.43, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole: «è incrementato di lire».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 13.43 e gli emendamenti 13.44 e 13.112.

Metto ai voti l'emendamento 13.45, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.46.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.46, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.47.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.47, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.48.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.48, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.50, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 13.138, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

Signor Presidente, mi stavo preoccupando del senatore Moro che aveva più schede e non sapeva come gestirle!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.138, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B.*)

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.139, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, intendo sottoporre al senatore segretario ciò che accade nei pressi della seconda fila alla sua destra; l' encomiabile lavoro del collega potrebbe essere aiutato dal senatore Specchia e, magari, basterebbe un solo voto: ma faccia lei!

Chiediamo, comunque, la votazione dell'emendamento 13.139.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.139, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B.*)

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.140, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.143.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Boco, ma il suo Gruppo questa mattina non le dà neanche un cambio?

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, ho «ceduto» un emendamento perché il senatore Specchia è stato corretto e, dunque, mi è parso altrettanto corretto regalargli una votazione in meno di un emendamento mediante procedimento elettronico.

Basta un voto per ogni senatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.143, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.141, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

VIVIANI (*DS-U*). Ne chiediamo la votazione.

Con l'occasione, signor Presidente, voglio farle presente che ci sono alcuni senatori che sistematicamente votano due volte, forse anche di più. Esattamente nella quarta fila qui di fronte.

Inoltre, il senatore Stiffoni – che come può notare è assente dall'Aula da parecchio tempo – risulta sistematicamente partecipare a tutte le vota-

zioni. Se è possibile, chiedo un controllo adeguato per rendere il voto effettivamente corrispondente alla realtà. (*Proteste dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Segnalo la questione al senatore segretario. Prestiamo attenzione a questo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.141, presentato dal senatore Castellani.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.59.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, le assicuro – per aiutarla – che hanno votato tutti i presenti e anche altri. Anche su questo emendamento concederemo la possibilità di un miracolo e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.59, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.60, identico all'emendamento 13.100.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.60, presentato dal senatore Castellani, identico all'emendamento 13.100, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.61, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.61, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.62.

**Verifica del numero legale**

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.62, presentato dal senatore Castellani.

**Non è approvato.**

L'emendamento 13.142 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.63, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, poiché ne chiedo la votazione vorrei verificare se quindici senatori sono d'accordo nel chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.63, presentato dal senatore Forcieri.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.64, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, insisto per la votazione poiché credo che questo emendamento si presti particolarmente alla richiesta

della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.64, presentato dal senatore Righetti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.144, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, insisto per la votazione ed anche su questo emendamento vorrei verificare se quindici senatori sono d'accordo nella richiesta della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.144, presentato dal senatore Manfredi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.145, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (*Verdi-U*). L'emendamento 13.145, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer, riveste per noi un grande valore. Chiediamo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.145, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

BOCO (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno tutti per illustrati.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 14 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 14.1, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, identico agli emendamenti 14.2, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, 14.3, presentato dal senatore Ripa-

monti e da altri senatori, e 14.4, presentato dal senatore Tommaso Sodano e da altri senatori, passiamo quindi alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 14.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, chiediamo in primo luogo la soppressione dell'articolo 15 e, in subordine, la soppressione, al comma 2, della parola «non», onde evitare che per gli immobili dichiarati nella successione non ci sia l'obbligo della presentazione della dichiarazione dell'ICI.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere ovviamente contrario sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5 in quanto sop-

pressivi della norma. Parere egualmente contrario anche sull'emendamento 15.6.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Nel merito dell'emendamento 15.6 riteniamo che la soppressione di una semplificazione, così come è stata indicata nella norma, andrebbe contro la filosofia del Governo che è quella appunto di semplificare gli adempimenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1, identico agli emendamenti 15.2 e 15.3.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Tommaso Sodano e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, e 15.3, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.4.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.5.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Nella speranza di essere più fortunato, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*). (*Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

Colleghi, per cortesia, siate più tranquilli: tra poco potremo andare a colazione, visto che stiamo quasi per concludere i nostri lavori.

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.6.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Se i presentatori sono d'accordo, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 15.6 e chiedere, nel contempo, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ovviamente, il senatore Tommaso Sodano le consente di aggiungere la sua firma.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, invitando a controllare con più attenzione i risultati riportati sul tabellone elettronico.

PRESIDENTE. Sarà fatto!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (*Segue la verifica dell'appoggio della richiesta di votazione con scrutinio simultaneo. Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

Colleghi, siete pregati di prestare maggiore attenzione. Invito il senatore segretario a controllare la regolarità delle operazioni di voto. (*Il senatore Turci non è seduto in corrispondenza del dispositivo elettronico attivato dalla sua tessera*). Senatore Turci, non ci metta in difficoltà lei che è sempre così gentile e cortese!

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

I senatori Ripamonti, Turci, Veraldi e Scalera hanno esaurito il tempo a loro disposizione; pertanto, gli emendamenti a loro firma si danno per illustrati.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, con l'emendamento 16.3 prevediamo in via prioritaria la soppressione dell'articolo 16.

Il comma 1 dell'articolo stabilisce che ogni trasferimento a titolo di donazione di beni e diritti assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva sui *capital gain*, seguito dal successivo trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di cinque anni, comporta il recupero a tassazione del trasferimento stesso con l'applicazione dell'imposta ordinariamente dovuta. Con l'emendamento 16.6 proponiamo di portare l'arco di tempo da cinque a cinquant'anni.

Con l'emendamento 16.11 prevediamo che una somma corrispondente all'imposta sostitutiva come previsto dal precedente periodo venga versata dal beneficiario medesimo della liberalità.

Il comma 2 dell'articolo 16 amplia la previsione normativa contenuta nell'articolo 54, comma 5, del testo unico al fine di stabilire il regime agevolato delle plusvalenze patrimoniali in caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda, con prosecuzione dell'attività d'impresa. In tale evenienza, indipendentemente dal grado di parentela o dal rapporto del beneficiario del trasferimento, si stabilisce che il trasferimento avviene in regime di neutralità fiscale ai fini dell'imposta sui redditi, senza l'emergere di plusvalenza. Con l'emendamento 16.13 proponiamo di sopprimere le parole: «o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda».

PRESIDENTE. L'emendamento 16.10 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati sono contrari alla filosofia stessa del provvedimento. Rispetto all'emendamento 16.13 riteniamo che il trasferimento debba essere riferito anche alle unità produttive.

Esprimo, pertanto, parere contrario su tutti gli emendamenti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1, identico agli emendamenti 16.2 e 16.3.

### Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, nello spirito di collaborazione inaugurato da un mio precedente richiamo al Regolamento, vorrei suggerirle, una volta che lei ha dichiarato se sussiste o non sussiste il prescritto numero di senatori, di tenere ferma questa dichiarazione, in modo da non doversi contraddire subito dopo. Potremmo così completare questa interpretazione regolamentare, evitando una sua contraddizione continua.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, le vengo incontro: d'ora in poi darò la prima lettura, anche se poi dopo dovesse sussistere l'appoggio che poco prima fosse mancato.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico agli emendamenti 16.2, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, e all'emendamento 16.3, presentato dal senatore Tommaso Sodano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.4.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.6.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 16.6, se il senatore Sodano è d'accordo, e chiedo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il senatore Sodano è d'accordo?

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.6, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alla parola: «cinque».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.6 e gli emendamenti 16.7, 16.8 e 16.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.10.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.10, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.11.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.11, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.12, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.13.

### **Verifica del numero legale**

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento in esame. Inoltre, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.13, presentato dal senatore Tommaso Sodano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.14.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.14, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.15.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento in esame. Inoltre, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 16.15, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Sperando di essere più fortunati, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

I senatori Bonavita e Ripamonti hanno esaurito il tempo a propria disposizione; pertanto, gli emendamenti a loro firma si danno per illustrati.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, proponiamo innanzitutto la soppressione dell'articolo 17; in subordine, chiediamo alcune modifiche dei commi 1 e 2.

Il comma 1 definisce il campo di applicazione del nuovo regime fiscale derivante dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, la nuova disciplina si applica «alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». Con l'emendamento 17.4 proponiamo di sopprimere le parole: «e alle donazioni fatte».

Per quanto riguarda il comma 2, che proroga al 30 giugno 2002 il termine per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, ne chiediamo la soppressione tramite l'emendamento 17.6. Sempre con riferimento al comma 2, con l'emendamento 17.7 il 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia viene da noi portato, in modo provocatorio, al 93 per cento.

Lo spirito che vogliamo rappresentare con i nostri emendamenti è che si dovrebbe giungere alla soppressione dell'intero articolo in quanto lo riteniamo completamente ingiusto ed unidirezionale.

EUFEMI (*CCD-CDU: BF*). Signor Presidente, l'emendamento 17.5 si illustra da sé.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 17.100 è un emendamento di puro coordinamento, necessario in conseguenza dell'abrogazione della legge sulle successioni e donazioni. Esso tende a riordi-

nare l'intero comparto dei trasferimenti e delle imposte rispetto alla nuova disciplina. Si tratta, quindi, di una norma di coordinamento giuridico generale.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 17.0.2, confluendo nella nuova formulazione dell'emendamento 17.100 presentato dal relatore, viene ritirato.

Mentre l'emendamento 17.0.3 viene ritirato per essere trasformato in un ordine del giorno il cui testo è già stato trasmesso alla Presidenza, al Governo e al relatore.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati tendono a razionalizzare le misure di accesso al pubblico impiego. Li ritiro e li trasformo in un ordine del giorno.

AZZOLLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.0.15.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, comprendiamo la filosofia contenuta negli emendamenti trasformati dal senatore Magnalbò in un ordine del giorno. Credo, quindi, che l'ordine del giorno in questione possa essere accolto come raccomandazione.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.100 e contrario su tutti gli altri emendamenti.

Accolgo l'ordine del giorno del senatore Pastore riferito all'emendamento 17.0.3, mentre accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno del senatore Magnalbò.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1, identico agli emendamenti 17.2 e 17.3.

MARTONE (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori facendo riferimento all'articolo uscito oggi sul «Secolo XIX», già citato... (*Vivaci proteste dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Senatore Martone, l'argomento è già stato sollevato ed esaurito.

### Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Sodano e da altri senatori, identico all'emendamento 17.2, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, e all'emendamento 17.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma sull'emendamento 17.4 e chiedere sullo stesso la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, acconsento alla richiesta avanzata dal senatore Ripamonti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.4, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 17.5 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.6.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.6, presentato dal senatore Tommaso Sodano e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.7.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiedo di aggiungere la mia firma e chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta appare dapprima appoggiata e poi non più appoggiata).*

In omaggio al principio stabilito una volta e che manterrò inderogabile sempre, dico che la richiesta risulta appoggiata.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.7, presentato dal senatore Tommaso Sodano e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100 (Testo 2).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.100 (Testo 2), presentato dal relatore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. L'emendamento 17.0.2 è stato ritirato, mentre l'emendamento 17.0.3 è stato ritirato dal senatore Pastore e trasformato nell'ordine del giorno G8. Invito il senatore segretario a darne lettura.

PASSIGLI, *segretario*:

«Il Senato,

in relazione alla disciplina prevista dagli articoli 13 e seguenti del disegno di legge n. 373 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) che dispongono la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni che avvengono nell'ambito familiare;

considerato che una delle finalità perseguite con la suddetta soppressione consiste nell'equiparazione fiscale tra patrimoni mobiliari e patrimoni immobiliari ma che i trasferimenti immobiliari restano soggetti comunque alle imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 3 per cento, il che in parte vanifica gli scopi perseguiti dal disegno di legge;

invita il Governo a predisporre un intervento legislativo che attui, anche con gradualità temporale, riduzioni alle suddette imposte ipotecaria e catastale in modo che i trasferimenti a titolo gratuito in ambito familiare ne siano soggetti in misura fissa».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

SALERNO, *relatore*. Il parere è ovviamente positivo, perché rientra nello spirito della legge.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accolgo. Mi ero già espresso in questo senso.

MORO (*LNP*). Chiedo di aggiungere la mia firma.

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Anch'io.

DEGENNARO (*FI*). Anch'io intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Altri colleghi che eventualmente intendessero apporre la propria firma all'ordine del giorno sono pregati di comunicarlo alla Presidenza.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 17.0.4, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.0.4, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14, presentati dal senatore Magnalbò, sono stati trasformati nell'ordine del giorno G9 che essendo stato accolto come raccomandazione dal Governo non sarà posto in votazione. L'emendamento 17.0.15 è stato ritirato.

VIVIANI (*DS-U*). Signor Presidente, sarebbe opportuno che il testo dell'ordine del giorno fosse letto di fronte a tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno G9 è il seguente: «Il Senato impegna il Governo ad attivarsi affinché siano risolte problematiche sollevate negli emendamenti 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14, presentati dal senatore Magnalbò». (*Applausi ironici dai Gruppi FI e LNP*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che il senatore Ripamonti ha esaurito il tempo a disposizione.

SALERNO, *relatore*. L'emendamento 18.0.1, da me presentato, si illustra da sé.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, poiché credo di avere ancora alcuni minuti a disposizione per intervenire e gli emendamenti presentati dai colleghi del Gruppo dei Verdi, sono particolarmente importanti cedo – se possibile – il restante tempo a disposizione.

TIRELLI (*LNP*). Non può decidere uno per tutti!

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Sodano, che è il Gruppo Misto a disporre ancora di tredici minuti. Dal momento che non sono certo che lei rappresenti la volontà dell'intero Gruppo, probabilmente sarebbe opportuno che lasciasse qualche minuto anche ai colleghi del Gruppo Misto che non appartengono alla sua componente.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). In tal caso, signor Presidente, credo di poter cedere cinque minuti.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, la ringrazio molto per avermi concesso la parola. Vorrei cogliere l'occasione per sottoporre all'Assemblea, attraverso l'illustrazione di questi emendamenti, un problema – credo rilevante – che abbiamo sollevato nel corso della discussione in sede di Commissioni bilancio e finanze relativamente alla copertura finanziaria del provvedimento. Abbiamo posto all'attenzione di tutti i componenti le suddette Commissioni la necessità che queste norme disponessero della necessaria copertura finanziaria. Abbiamo posto il problema, signor Presidente.....(*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi senatori, di prestare attenzione al senatore Ripamonti che dispone degli ultimi quattro minuti di tempo.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Non pretendo in alcun modo che si presti attenzione al mio intervento. Vorrei solo poter parlare senza brusìo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Ripamonti, ed io invito i colleghi a prestare attenzione, o comunque a fare silenzio nel corso del suo intervento.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Abbiamo posto la questione della copertura finanziaria del provvedimento perché è sorto un problema che non è stato sollecitato dai rappresentati dall'opposizione, bensì, soprattutto, dalla Nota della Commissione bilancio che ha richiamato l'attenzione dei commissari sulla opportunità di approvare un testo dotato della necessaria copertura finanziaria.

Il problema è stato risolto solo parzialmente e solo in minima parte dalla Commissione finanze quando il Governo, a seguito delle nostre sollecitazioni e dopo che aveva inizialmente ...

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, volevo comunicare che dal momento che mancano ancora quattro votazioni, la mia decisione è comunque di procedere ad effettuarle e quindi lei può continuare per tutti e cinque i minuti a sua disposizione. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD-CDU:BF*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). La ringrazio nuovamente. Prendo atto della sua decisione, inoltre, mi sembra che prevedere la chiusura dei nostri lavori secondo il tempo stabilito sia la cosa più ragionevole. (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Quindi, proprio per venire incontro a questa sua determinazione, rinuncio al mio intervento (*Applausi ironici dai Gruppi FI e CCD-CDU:BF*), ringraziando ancora la componente di Rifondazione Comunista del Gruppo Misto e riservandomi di intervenire eventualmente ancora per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Procediamo quindi alla votazione degli emendamenti. Ricordo che l'emendamento 18.2 è inammissibile, in quanto privo di contenuto modificativo, perché già compreso nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.3.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.3, presentato dal senatore Ripamonti ed altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.4.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, dal momento che non c'è certezza della copertura dell'articolo 18, giacché si fa genericamente riferimento alle maggiori entrate, con il nostro emendamento proponiamo un qualcosa di analogamente inammissibile ed improbabile rispetto a quanto proposto dal Governo nel testo in esame, chiedendo la copertura mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dalla lotta alla evasione ed alla elusione fiscale da parte dei proprietari di grandi capitali immobiliari.

BUCCIERO (*AN*). E dai fondi della cooperazione!

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.4, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Trattandosi di un articolo relativo alla copertura finanziaria, ritengo opportuno chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 18.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.1.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, chiedo, per l'ultima volta, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.0.1, presentato dal relatore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

Come precedentemente annunciato, le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento avranno luogo dopo l'esame del DPEF.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,02*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Primi interventi per il rilancio dell'economia (373)**

## ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO IV

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI  
INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

## Art. 8.

**Approvato con un emendamento**

*(Suppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori)*

1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2215. - (*Modalità di tenuta delle scritture contabili*). – I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

«I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni».

4. All'articolo 16 della Tariffa, Parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) alla lettera *a*) sono soppresse le parole: «libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile»;

*b*) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine: L. 40.000»;

*c*) alla colonna «Modo di pagamento», in corrispondenza della lettera *a-bis*), dopo il numero 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Da effettuarsi preventivamente in relazione alle pagine da utilizzare, con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.».

## EMENDAMENTI

### 8.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.3**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Id. em. 8.2***Sopprimere l'articolo.*

---

**8.4**

THALER AUSSERHOFER

**Ritirato***Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «il libro degli inventari», inserire le seguenti: «e i libri sociali di cui all'articolo 2421».**Conseguentemente, al comma 4, lettera b), dopo le parole: «primo comma», inserire le seguenti: «e quelli di cui all'articolo 2421».*

---

**8.100**

IL RELATORE

**Approvato***Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di lire 20.000»;

b) nella colonna «Modo di pagamento, dopo le parole: 'Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata', sono aggiunte le seguenti: 'o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».

---

**8.11**

LABELLARTE

**Precluso**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) dopo le parole «libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile», sono aggiunte le seguenti: «tenuti da soggetti che assolvono in modo forfettario, nella misura di lire seicentomila o di lire un milione, la tassa sulle concessioni governative per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, tenuti da soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a): per ogni cento pagine o frazione di cento pagine: lire 40.000»;

c) nella colonna «Modo di pagamento», dopo le parole: «Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata», sono aggiunte le seguenti: «o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».

**8.12**

RIGONI, GAGLIONE

**Precluso**

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «100 pagine: lire 40 mila» con le seguenti: «100 pagine: lire 20 mila».*

**8.13**

RIGONI, GAGLIONE

**Precluso**

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «100 pagine: lire 40 mila» con le seguenti: «100 pagine: lire 25 mila».*

**8.14**

RIGONI, GAGLIONE

**Precluso**

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «100 pagine: lire 40 mila» con le seguenti: «100 pagine: lire 30 mila».*

---

**8.15**

RIGHETTI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

**8.0.100**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Soppressione di adempimenti burocratici)*

1. Nell'articolo 173 del codice della navigazione, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) inventario di bordo, ad esclusione delle navi da pesca.

2. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista, istituito con circolare 11 aprile 1973 n. 30819 del Ministero delle finanze, è abolito.

3. Tutte le visite mediche per gli imbarcati su navi da pesca vengono unificate e sostituite dalle visite dal decreto legislativo n. 271/99, in materia di sicurezza del lavoro.

4. I collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo n. 271/99 sono unificati.

5. I registri degli infortuni previsti dagli istituti nazionali per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo n. 271/99 sono unificati.

6. L'iscrizione alla Camera di commercio e l'iscrizione al Registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge n. 963/95 sono unificate.

7. I ministri competenti emanano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni applicative dei commi 3, 4, 5, 6.

---

## ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 9.

#### **Approvato con un emendamento**

*(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, il quarto periodo, è sostituito dal seguente: «Per l'iscrizione nel registro delle imprese, le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile.»;

*b)* al comma 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5».

## EMENDAMENTI

### **9.1**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Id. em. 9.1***Sopprimere l'articolo.*  

---

**9.3**RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto***Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  

---

**9.4**

PASTORE, COSTA

**Ritirato***Al comma 1 alla fine della lettera a), aggiungere: «a condizione che siano adottati nei limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo».*  

---

**9.5**RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto***Al comma 1, sopprimere la lettera b).*  

---

**9.6**CAMBURSANO, VERALDI, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO,  
RIGHETTI**Ritirato e trasformato nell'odg G5***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della parte di prezzo unitario di acquisto dell'apparecchio conforme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di adattamento all'euro dell'apparecchio già installato, non eccedente lire tre milioni. Ai fini della concessione del credito d'imposta si tiene conto delle spese effettuate a far data dal 10 gennaio 2001. Qualora il costo unitario di acquisto, al netto del credito d'imposta, non superi lire tre milioni ne è altresì ammessa

la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati. Per quanto non espressamente disposto dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18».

---

### 9.7

THALER AUSSERHOFER

#### **Approvato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti comunitari 1103/97 e 974/98, l'operazione di conversione degli importi espressi in lire delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo, costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci».

---

### 9.8

EUFEMI, DANZI

#### **Id. em. 9.7**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti comunitari 1103/97 e 974/98, l'operazione di conversione degli importi espressi in lire delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo, costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G5** (testo 2) (già em. 9.6)

CASTELLANI, CAMBURSANO, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO, RIGHETTI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

al fine di facilitare l'introduzione dell'euro,

impegna il Governo a predisporre idoneo provvedimento perché ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali sia concesso un credito di imposta **sul prezzo** unitario di acquisto dell'apparecchio con-

forme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di adattamento all'euro dell'apparecchio già installato, non eccedente lire 3 milioni.

---

(\*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate, che sostituiscono le altre: " nella misura del 60 per cento della parte di prezzo"

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 9

**9.0.1**

CAMBURSANO, VERALDI, COVIELLO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO,  
GIARETTA, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Ulteriori semplificazioni contabili)*

1. Il regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, s'intende vigente a far data dal 10 gennaio 2001. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

2. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti che nell'anno solare precedente hanno effettuato rispettivamente cessioni ovvero acquisti intracomunitari di importo non superiore a lire 20.000.000 o equivalenti euro».

---

**9.0.2**

BONAVITA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria».

---

## ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

**Approvato con un emendamento**

*(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».

## EMENDAMENTI

**10.2**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.3**

THALER AUSSERHOFER

**Id. em. 10.2***Sopprimere l'articolo.*  

---

**10.4**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Id. em. 10.2***Sopprimere l'articolo.*  

---

**10.5**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto***Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10 - (*Norme di carattere antielusivo*). – 1. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2001».

---

**10.10**

THALER AUSSERHOFER

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «da un procuratore» inserire le seguenti: «con qualifica di Dottore Commercialista, Ragioniere o Consulente del Lavoro iscritti negli appositi albi».*

---

**10.11**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «munito di procura», sopprimere la seguente: «speciale.».*

---

**10.100**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

1-ter. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 10 con la seguente: «Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza».*

---

**10.16**

EUFEMI, DANZI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Nell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la procura è autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del centro stesso. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

**10.0.1**

THALER AUSSERHOFER

**Ritirato e trasformato nell'odg n. G6**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. L'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo riacquistano efficacia le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni richiamate al comma 1».

---

ORDINE DEL GIORNO

**G6** (testo 2) (già em.10.0.1)

THALER AUSSERHOFER

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n.342 ha equiparato dal punto di vista fiscale i redditi percepiti sulla base dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente;

considerato che tale modifica ha comportato una serie di delicati problemi sia dal punto di vista contabile che previdenziale in quanto è difficile estendere a tutti i collaboratori i meccanismi retributivi tipici del lavoro dipendente;

che la nuova disciplina ha ulteriormente aggravato il problema della distinzione e dei rapporti tra le attività di collaborazione che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le attività di collaborazione rientranti nell'oggetto dell'attività professionale abitualmente esercitata dal contribuente (per esempio amministratori e sindaci di società);

che anche le interpretazioni sulla materia fornite dalla Amministrazione finanziaria sono incerte e contraddittorie e di difficile applicazione;

che si dovrebbe ripristinare un sistema semplice, di facile applicazione con dei connotati fiscali più in sintonia con quelli del lavoro autonomo che non del lavoro dipendente studiando un meccanismo per tutelare le fasce di reddito più basse,

invita il Governo

a rivedere con urgenza l'attuale normativa in materia di collaborazioni coordinate e continuative nel senso di far riacquistare **sostanziale** efficacia alle disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, abrogate in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 34 della legge sopra richiamata.

---

(\*) Accolto dal Governo con l'inserimento della parola evidenziata

---

## ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

### **Approvato con un emendamento**

*(Versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF e di altri tributi)*

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui all'articolo 17 sono versate entro l'ultimo giorno del mese di scadenza, e quelle scadenti nel mese di dicembre sono versate entro il giorno sedici di tale mese».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2002.

## EMENDAMENTI

**11.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**11.2**RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN**Id. em. 11.1***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**11.8**RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto***Al comma 1, capoverso 3 sostituire le parole da: «su un sito informatico individuato con decreto...» fino alle parole: «...dalla pubblicazione sul predetto sito informatico», con le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale».*  
\_\_\_\_\_**11.10**

EUFEMI, DANZI

**Ritirato***Al comma 1, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'efficacia della deliberazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul predetto sito informatico».*  
\_\_\_\_\_**11.150**

IL RELATORE

**Approvato***Sopprimere i commi 2 e 3.*  
\_\_\_\_\_

**11.11**

GAGLIONE, FORMISANO

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno sedici di tale mese», con le seguenti: «entro il giorno trentuno di tale mese».*

---

**11.12**

GAGLIONE, FORMISANO

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno sedici di tale mese», con le seguenti: «entro il giorno venticinque di tale mese».*

---

**11.13**

GAGLIONE, FORMISANO

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno sedici di tale mese», con le seguenti: «entro il giorno venti di tale mese».*

---

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 11****11.0.10**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Modifiche alle aliquote IRAP stabilite per le banche, le assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: «nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonchè nel comma 1 dell'articolo 45».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo integrativo al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che preveda le modalità di recupero del gettito erariale secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) recupero a tassazione del minor carico impositivo derivante dalla differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in via ordinaria e l'ammontare, maggiorato del 20 per cento, dei tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, del medesimo decreto;

b) applicazione della predetta disciplina per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi successivi».

---

### 11.0.11

MORO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:*

«Art. 11. ...

*(Semplificazione in materia di frazionamento di terreni)*

1. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla fine del comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica ai frazionamenti catastali dei terreni con metratura inferiore a 5,00 are.«».

---

### 11.0.12

MORO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11. ... - *(Certificati di destinazione urbanistica)*. - 1. I certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai comuni ai fini dell'articolo

18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono redatti in forma sintetica e nel limite massimo di quattro pagine».

---

## EMENDAMENTO ALLA RUBRICA DEL CAPO IV

### Cap. 1

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

### Respinto

*Nella rubrica del Capo IV, sopprimere la parola: «inutili».*

---

## ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### CAPO V

### RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

### Art. 12.

### Approvato

*(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili)*

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

5. L'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni di applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.

## PROPOSTA DI STRALCIO

**1.**

TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, MARINO, RIPAMONTI, LABELLARTE, BONAVITA,  
BRUNALE, BONFIETTI

**Respinta**

*Stralciare l'articolo.*

---

## EMENDAMENTI

**12.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.2**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

**Id. em. 12.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.4**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – 1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su

tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

---

**12.100**

EUFEMI, DANZI

**Ritirato e trasformato nell'odg G7**

*Al comma 1, dopo le parole: «dei concorsi a premi e delle relative risorse» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle di competenza del Ministero delle attività produttive».*

---

**12.101**

COMPAGNA

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo la parola:" esistenti," aggiungere le seguenti: «nonchè la rete di raccolta del gioco del lotto, equiparando a tal fine le rivendite speciali di Generi di Monopoli a quelle ordinarie.».*

---

**12.21**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonché dall'articolo 24, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».*

---

**12.19**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

---

**12.22**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.23**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Id. em. 12.22**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.24**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire il comma» a «straordinario di accertamento» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento, previa idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'agenzia delle entrate».

---

**12.25**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6».

---

**12.26**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Precluso dalla non approvazione dell'em. 12.24***Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea riqualificazione a cura dell'Agenzia delle entrate».

---

**12.27**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Respinto***Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il personale esclusivamente addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata formazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze».

---

**12.29**BONAVITA, TURCI, D'AMICO, CASTELLANI, LABELLARTE, MARINO, RIPAMONTI,  
BONFIETTI, BRUNALE**Respinto***Sopprimere il comma 4.*

---

**12.30**RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN**Id. em. 12.29***Sopprimere il comma 4.*

---

**12.31**

D'AMICO, CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, GIARETTA, COVIELLO

**Id. em. 12.29***Sopprimere il comma 4.***12.102**RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto***Sopprimere il comma 5.***12.33**RIGHETTI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA,  
COVIELLO**Respinto***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il governo riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

## ORDINE DEL GIORNO

**G7** (già em. 12.100)

EUFEMI, DANZI, COSTA, MANUNZA,

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge concernente i primi provvedimenti per il rilancio dell'economia;

valutato l'articolo 12, comma 1, dello stesso provvedimento con il quale si procede al riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione della gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

valutato altresì che la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con l'articolo 19 aveva trasferito le competenze relative ai concorsi a premi promossi da attività commerciali al Ministero delle attività produttive, ex Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

preso atto che il regolamento di attuazione della legge n. 449 predisposto dal Ministero delle finanze con il concerto del Ministero dell'indu-

stria e del Ministero dell'interno, munito del parere del Consiglio di Stato è tuttora giacente presso il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio per l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo ad evitare sovrapposizioni di competenza rispetto al Ministero delle attività produttive.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### CAPO VI

#### SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

##### Art. 13.

#### **Approvato**

*(Soppressione dell'imposta  
sulle successioni e donazioni)*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
  2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.
-

EMENDAMENTI

**13.52**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.53**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

**Id. em. 13.52**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.54**

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE

**Id. em. 13.52**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.55**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Id. em. 13.52**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.56**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Id. em. 13.52**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.1**

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «un fondo di lire» respinte; seconda parte preclusa***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2005 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a cento dipendenti. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**13.2**

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2004 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-

lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido».

### 13.3

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2003 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

### 13.102

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 220 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili

nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 13.103

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 220 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 60 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 13.104

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 213 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 60 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**13.105**

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 212 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 60 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**13.106**

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 211 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano

richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 13.4

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 210 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-

lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 13.107

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 205 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 60 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**13.107a**

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 209 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**13.108**

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 202 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

### 13.6

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido

per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 13.109

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

#### Precluso

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 160 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**13.109a**

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 150 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti d'impresе che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**13.5**

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 135 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti d'impresе che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**13.111**

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali*). -  
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 215 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti d'impresa che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**13.110**

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali*). - 1.  
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 203 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo per-

duto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

---

### 13.7

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti prevedono un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido».

---

### 13.8

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano

richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

### 13.9

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «somma relativa» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12 milioni annue. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola ma-

terna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

### 13.10

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### Precluso

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12 milioni annue. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola ma-

terna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

### 13.11

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### Precluso

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 3,5 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1,5 milioni annuo per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12 milioni annue. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola ma-

terna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

*h)* spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

### 13.12

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### Precluso

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - *1.* È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

*a)* spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 7 milioni annue per ciascun figlio;

*b)* spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 4 milioni annue per ciascun figlio;

*c)* spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 600 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

*d)* spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2.500.000 annue per ciascun figlio;

*e)* spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.000.000 annue;

*f)* spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 5 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

*g)* spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 15 milioni annue. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola ma-

terna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

### 13.13

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### Precluso

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 4 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 4.500.000 annue;

f) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12 milioni annue;

g) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia im-

putabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

---

**13.14**

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 600 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente per un importo non superiore a lire 20 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

---

**13.119**

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Detrazioni dal reddito) - 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

f) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 10 milioni annue. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

g) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

### 13.117

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### Precluso

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Detrazioni dal reddito*) - 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio fino al compimento del secondo anno d'età;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio».

---

### 13.120

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Detrazioni dal reddito*) - 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa all'onere sostenuto dal contribuente medesimo per le spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio fino al compimento del terzo anno di età».

---

### 13.121

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Detrazioni per collaboratori familiari*) - 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12 milioni annue.

b) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

---

**13.15**

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «dal contribuente medesimo» respinte; seconda parte preclusa***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - *1.* È stabilita a decorrere dall'anno d'imposta 2002, una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:

*a)* spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

*b)* spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

*c)* spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000».

**13.116**

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Precluso dalla non approvazione dell'em. 13.9***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Detrazioni dal reddito*) - *1.* È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:

*a)* spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 600 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

*b)* spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

*c)* spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute

per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 5.500.000;

d) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente per un importo non superiore a lire 20 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

### 13.122

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### **Precluso dalla non approvazione dell'em. 13.15**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Detrazioni per libri di testo scolastici e attività culturali e sportive*) - 1. È stabilita a decorrere dall'anno d'imposta 2002, una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:

a) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 400 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

b) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio».

### 13.123

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### **Precluso dalla non approvazione dell'em. 13.15**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Detrazioni per libri di testo scolastici e attività culturali e sportive*) - 1. È stabilita a decorrere dall'anno d'imposta 2002, una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:

a) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

b) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio».

---

### 13.124

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### Respinto

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Detrazioni per vacanze di studio*) - 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa all'onere sostenuto dal contribuente medesimo per spese relative a vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea».

---

### 13.16

D'AMICO, COVIELLO, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, GIARETTA, VERALDI

#### Respinto

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - 1. All'articolo 13-bis, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 6.000.000:

e-bis) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di lire 2.000.000, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 6.000.000, purchè l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'imposto corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo».

---

**13.17**

D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «inserito il seguente» respinte; seconda parte preclusa***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli). - 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 20 milioni utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di *personal computer* e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

b) al pagamento di tasse e di rette scolastiche».

---

**13.118**

D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli) - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli). - 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 20 milioni utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di *personal computer* e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale».

---

**13.18**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «fino all'età» respinte; seconda parte preclusa***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 229 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

---

**13.115**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Comodato per attrezzature destinate alla cura di bambini) – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

---

**13.19**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in como-

dato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 178 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

---

### 13.114

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Comodato per attrezzature destinate alla cura di bambini) – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

---

### 13.20

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 125 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano

richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

---

### **13.21**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

---

### **13.22**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 50 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

---

**13.113**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Comodato per attrezzature destinate alla cura di bambini) – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

**13.23**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «un fondo di lire» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 229 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 80 mila».

**13.126**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Fondo per l'assistenza di malati non autosufficienti*) - 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 209 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 80 mila».

**13.24**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 70 mila».

---

**13.127**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Fondo per l'assistenza ai malati non autosufficienti*) – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 70 mila».

---

**13.128**

D'AMICO, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURANO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Fondo per l'assistenza di malati non autosufficienti*) – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 120 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative co-

stituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 60 mila».

---

### 13.25

D'AMICO, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 60 mila».

---

### 13.26

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 227 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

3. Ai membri delle cooperative adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 100 mila».

---

### 13.28

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 229 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta.».

---

### 13.125

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Fondo per l'assistenza ai malati non autosufficienti*) – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002».

---

**13.29**

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002».

---

**13.30**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «un fondo di lire» respinte; seconda parte preclusa***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60 mila giornalieri per ogni soggetto anziano assistito».

---

**13.27**

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un con-

tributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 80 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

---

### 13.129

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Fondo per l'assistenza ai cittadini ultrasessantacinquenni*) – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 220 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 80 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

---

### 13.130

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

#### **Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Fondo per l'assistenza*) – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 210 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 80 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

---

**13.131**

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza di cittadini non autosufficienti) -

1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che prevedano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 80 mila giornaliera per ogni soggetto anziano assistito».

**13.132**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza) - 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo che prevedano l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 70 mila giornaliera per ogni soggetto anziano assistito».

**13.133**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza) - 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

– Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo che prevedano l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60 mila giornaliera per ogni soggetto anziano assistito».

---

### **13.134**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Fondo per l'assistenza*) – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo che prevedano l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 65 mila giornaliera per ogni soggetto anziano assistito».

---

### **13.135**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Fondo per l'assistenza*) – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo che prevedano l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 50 mila giornaliera per ogni soggetto anziano assistito».

---

**13.136**

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Improcedibile***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Fondo per assistenza domiciliare*) - 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativo all'onere sostenuto dal contribuente medesimo per spese relative alla retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non autosufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

**13.31**

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «sociale rivolte a» respinte; seconda parte preclusa***Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - 1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale, in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali nelle quali essi svolgono la propria personalità. In conformità a tale principio lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a:

a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante la costituzione di banche dei tempi ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito il Registro nazionale dell'associazionismo familiare, articolato su base regionale e provinciale ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, con propria legge, appositi registri regionali o provinciali per censire le associazioni e le formazioni di cui al comma 1 operanti nel territorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi dati al Registro nazionale di cui al comma 2».

**13.137**

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Istituzione del Registro nazionale dell'associazionismo familiare) – 1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale, in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali nelle quali essi svolgono la propria personalità. In conformità a tale principio lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte ad organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante la costituzione di banche dei tempi ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali e istituito il Registro nazionale dell'associazionismo familiare, articolato su base regionale e provinciale ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, con propria legge, apposti registri regionali o provinciali per censire le associazioni e le formazioni di cui al comma 1 operanti nel territorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi dati al Registro nazionale di cui al comma 2.

**13.32**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale, in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali nelle quali essi svolgono la propria personalità. In conformità a tale principio lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante la costituzione di banche dei tempi ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, con propria legge, appositi registri regionali o provinciali per censire le associazioni e le formazioni di cui al comma 1».

---

### 13.33

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «incrementata di lire» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. A decorrere dall'anno 2002, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è incrementata di lire 229 miliardi.

---

### 13.34

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. A decorrere dall'anno 2002, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è incrementata di lire 200 miliardi.

---

### 13.35

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «servizi integrativi» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. La realizzazione e la gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi di cui alla presente legge da parte di soggetti privati è soggetta all'autorizzazione al funzionamento da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione.

2. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 possono ottenere l'accreditamento dai comuni alle condizioni stabilite dalle regioni».

---

**13.36**

VERALDI, CAMBURANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. La realizzazione e la gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi da parte di soggetti privati è soggetta all'autorizzazione al funzionamento da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione».

**13.37**

CAMBURANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «singoli o associati» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni:

- a) predispongono progetti per la realizzazione in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia;
- b) partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi per la prima infanzia;
- c) rilasciano le autorizzazioni al funzionamento ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi pubblici o privati;
- d) accreditano i nidi d'infanzia e servizi integrativi in possesso dei requisiti qualitativi aggiuntivi tenuto conto della qualità della progettazione del servizio, del tipo di prestazione offerta e delle relative caratteristiche economiche;
- e) provvedono alla erogazione dei servizi per la prima infanzia direttamente o tramite i soggetti accreditati;
- f) agevolano la partecipazione delle famiglie alla programmazione, alla gestione e al controllo dei servizi per la prima infanzia».

**13.38**

CAMBURANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. I comuni, singoli o associati, predispongono progetti per la realizzazione in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia e partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi

per la prima infanzia. Rilasciano altresì le autorizzazioni al funzionamento ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi pubblici o privati».

### 13.39

GIARETTA, VERALDI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, COVIELLO, RIGHETTI

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «della presente legge» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. - 1. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive stanziare ai sensi della presente legge, svolgono le seguenti funzioni:

a) programmano lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio regionale, garantendo la partecipazione al procedimento dei comuni e delle rappresentanze delle famiglie;

b) incentivano l'associazione fra i comuni ai fini della gestione del sistema dei servizi per la prima infanzia e definiscono i criteri per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni medesimi;

c) definiscono i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 2, i requisiti organizzativi e strutturali degli stessi, i criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili destinati a sede dei servizi stessi ed i requisiti qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento dei medesimi nidi di infanzia e servizi integrativi;

d) stabiliscono, in accordo con gli enti locali interessati, le modalità per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi per la prima infanzia e delle attività, nonché i criteri per la determinazione dei costi di gestione dei servizi;

e) ripartiscono i fondi, tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, nonché delle risorse destinate allo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, nell'ambito dei fondi regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285;

f) determinano gli indirizzi per lo svolgimento delle iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, comprese le attività di formazione permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici;

g) stabiliscono le modalità per il concorso delle province alla programmazione e alla qualificazione dei servizi per la prima infanzia, comprese le iniziative per la formazione del personale;

h) stabiliscono i criteri per la definizione degli indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la prima infanzia;

*i) adottano strumenti idonei per il controllo di gestione al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza ed i risultati delle prestazioni erogate all'interno del sistema dei servizi per la prima infanzia».*

---

### **13.40**

GIARETTA, VERALDI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. - 1. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive stanziare ai sensi della presente legge:

*a) programmano il sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio regionale;*

*b) definiscono i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, i requisiti organizzativi e strutturali degli stessi, i criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili destinati a sede dei servizi;*

*c) ripartiscono i fondi, tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, nonché delle risorse destinate allo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, nell'ambito dei fondi regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285».*

---

### **13.41**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO, RIGHETTI

### **Respinto**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. - 1. L'accesso ai nidi di infanzia ed ai servizi integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico di cui all'articolo 13-bis è aperto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, senza alcuna distinzione, compresi i bambini non stabilmente residenti in Italia. 2. I comuni definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico di cui al comma 1, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. La verifica delle condizioni reddituali è effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. La partecipazione economica degli utenti alle spese definita ai sensi del comma 2 non può essere superiore al 30 per cento dei costi

medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture».

---

### 13.42

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Respinto**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. – 1. I comuni definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico di cui al comma 1, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. La verifica delle condizioni reddituali è effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. La partecipazione economica degli utenti alle spese definita ai sensi del comma 2 non può essere superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture».

---

### 13.43

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO, RIGHETTI

**Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «incrementato di lire» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53, il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 53 del 2000 è incrementato di lire 55 miliardi annue al fine di sostenere la sperimentazione di servizi integrativi ai nidi di infanzia.

2. I servizi integrativi di cui al comma 1 sono volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, al fine di favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori e educatori;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi, per una permanenza della du-

rata massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi per il riposo pomeridiano, nonché di servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 28 agosto 1997, n. 285.

3. I servizi di cui al comma 2 possono essere ubicati nella stessa struttura in modo tale da consentirne un pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte dai medesimi.

4. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano iniziative di famiglie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la CUM, l'educazione e l'animazione dei bambini fino ai tre anni di età, realizzate in collaborazione con le scuole materne o in forme autonome, fatti salvi i principi generali ed i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla regione.

5. I comuni possono promuovere l'attivazione di servizi educativi e di cura ai sensi del comma 2 sia presso il domicilio delle famiglie sia presso quello degli educatori, sulla base dei requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla regione.

6. I contributi per la promozione delle iniziative di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono erogati con le modalità di cui all'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

### 13.44

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO  
**Precluso**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53, il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 53 del 2000 è incrementato di lire 229 miliardi annui al fine di sostenere la sperimentazione di servizi integrativi ai nidi di infanzia.

2. I servizi integrativi di cui al comma 1 sono volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, al fine di favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori e educatori;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi, per una permanenza della durata massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi per il riposo pomeridiano, nonché di servizi socioeducativi per la prima

infanzia istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 28 agosto 1997, n. 285.

3. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano iniziative di famiglie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la cura, l'educazione e l'animazione dei bambini fino ai tre anni di età, realizzate in collaborazione con le scuole materne o in forme autonome, fatti salvi i principi generali ed i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla regione».

---

### 13.112

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

#### Precluso

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. - (*Servizi integrativi ai nidi d'infanzia*) – 1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53, il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 53 del 2000 è incrementato di lire 229 miliardi annui al fine di sostenere la sperimentazione di servizi integrativi ai nidi di infanzia.

2. I servizi integrativi di cui al comma 1 sono volti a garantire ulteriori riposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

*a)* centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, al fine di favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori e educatori.

3. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano iniziative di famiglie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la cura, l'educazione e l'animazione dei bambini fino ai tre anni di età, realizzate in collaborazione con le scuole materne o in forme autonome, fatti salvi i principi generali ed i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla regione.

---

**13.45**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO, RIGHETTI

**Respinto**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme fiscali in materia di tutela e di sostegno della famiglia, della maternità e della paternità, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione del testo vigente delle norme;
- b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) esplicita indicazione delle azioni, individuate negli strumenti delle detrazioni di imposta e delle deduzioni di reddito, tese, per un periodo quinquennale, a sostenere le azioni previste dalle leggi vigenti in materia di sostegno alla famiglia e all'infanzia;
- e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
- f) esplicita abrogazione delle rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato annesso al testo unico;
- g) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni del testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

**13.46**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

**Respinto**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Entro il 31 gennaio 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di politica per la famiglia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

c) indicazione delle azioni, individuate negli strumenti delle detrazioni di imposta e delle deduzioni di reddito, tese, per un periodo quinquennale, a sostenere le azioni previste dalle leggi vigenti in materia di sostegno alla famiglia e all'infanzia;

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

---

### 13.47

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

#### **Respinto**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Per promuovere il diritto allo studio per l'istituzione, il Ministro della pubblica istruzione istituisce con proprio decreto a decorrere dall'anno 2002 un programma di borse di studio a favore di soggetti appartenenti a famiglie a basso reddito, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti di spesa complessiva annuale di lire 229 miliardi».

---

### 13.48

CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO

#### **Respinto**

*Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di diritto allo studio per l'istituzione di borse di studio a favore di soggetti appartenenti a famiglie a basso reddito, nei limiti di spesa complessiva, a decorrere dall'anno 2002, di lire 229 miliardi».

---

### 13.50

D'AMICO, GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, COVIELLO

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13 - 1. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legi-

slativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 2 è così sostituito: «2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 500 milioni di lire».

### 13.138

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, DENTAMARO, MAGISTRELLI, TOIA

#### Respinto

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali*).

– 1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione del mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4, il trentaduesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 8.

3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentate di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto ammontare è aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della

legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera *d*) del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 4 e 6.

8. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.

11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condizioni:

*a*) durata massima ventennale;

*b*) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

*c*) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di

lire. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al comma 9 versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso di requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente sostituire l'intestazione del capo VI come segue:*

«Interventi in favore delle giovani coppie e della famiglia».

### **13.139**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (Contributo statale per installazione di impianti a gas sulle autovetture) - 1. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo

di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato nel periodo compreso tra il 1988 e il 1992, e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, ovvero che provvedano all'acquisto di autoveicoli, motocicli e cicli a trazione elettrica, è riconosciuto un contributo statale per un importo massimo del 30 per cento della spesa sostenuta.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, un apposito Fondo con dotazione di 39 miliardi per il 2001, 116 miliardi nel 2002, 234 miliardi nel 2003 e 398 miliardi nel 2004. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Il comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso».

---

### 13.140

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, DENTAMARO, MAGISTRELLI, TOIA

#### **Respinto**

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali*).  
- 1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

b) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse».

*Conseguentemente sostituire l'intestazione del capo VI come segue:*

«Interventi di semplificazione in favore dei cittadini».

---

**13.143**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, PASQUINI, BATTAFARANO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13 – (*Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità*) - 1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 30 milioni di lire, fermo restando che il tetto di spesa annuale è contenuto nel limite delle risorse derivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle Regioni o delle province autonome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1998, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le Regioni e gli enti locali».

**13.141**

CASTELLANI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Le imposte ipotecarie e catastali e di registro non si applicano per i beni oggetto di successione o donazione il cui valore non superi i 350 milioni di lire o il miliardo di lire quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo riducendo lo stanziamento relativo alla Rubrica Ministero del tesoro di lire 24 miliardi per l'anno 2002 e di lire 16 miliardi per gli anni 2003 e seguenti e lo stanziamento relativo alla Rubrica Ministero delle finanze di lire 8 miliardi per gli anni 2003 e seguenti».

---

**13.59**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**13.60**

CASTELLANI

**Respinto**

*Al comma 1 sono soppresse le parole: «e donazioni».*

---

**13.100**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Id. em. 13.60**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e donazioni».*

---

**13.61**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**13.62**

CASTELLANI

**Respinto**

*Al comma 2, sono soppresse le parole: «fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado».*

---

**13.142**COMINCIOLI, DEGENNARO, FEDERICI, NOCCO, GENTILE, COSTA, NESSA,  
MANUNZA**Ritirato**

*Al comma 2, dopo la parola: «oneroso» aggiungere il seguente periodo: «Le donazioni a favore di fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti di ricerca ed università, per finalità senza scopi di lucro e di alto valore etico-sociale, usufruiscono della soppressione d'imposta di cui al comma 1».*

---

**13.63**

FORCIERI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Gli atti per i quali alla data d'entrata in vigore della presente disposizione non siano decorsi i termini e quelli emanati ed impugnati sono inefficaci. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi».*

---

**13.64**RIGHETTI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA,  
COVIELLO**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».*

---

**13.144**

MANFREDI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno situati nell'ambito di comunità montane da parte di agricoltori, che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiaria e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario.

2-ter. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo situato nell'ambito di comunità montane può essere concessa l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni a tale scopo è costituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo dell'importo massimo di 5 miliardi di lire annui.

2-quater. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 2001, lire 5 miliardi per il 2002 e lire 5 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

**13.145**

THALER AUSSERHOFER

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Per i beni oggetto di successione o donazione il cui valore non superi i 350.000.000 di lire o il miliardo di lire quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio, n. 104 come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, non si applicano le imposte ipotecarie e catastali e di registro.

2-ter. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2... (Agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 8 miliardi... (Agenzia di demanio) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 2 miliardi;... (Agenzia del territorio) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 3 miliardi;... (Agenzia delle dogane) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 2 miliardi».

---

#### ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 14.

##### **Approvato**

##### *(Esenzioni e riduzioni di imposta)*

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2.

2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

## EMENDAMENTI

**14.1**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI

**Non posto in votazione (\*)**

Sopprimere l'articolo.

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo

---

**14.2**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Id. em. 14.1***Sopprimere l'articolo.***14.3**RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN**Id. em. 14.1***Sopprimere l'articolo.***14.4**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Id. em. 14.1***Sopprimere l'articolo.*

## ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

**Approvato***(Disposizioni di attuazione e di semplificazione)*

1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione

di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.

#### EMENDAMENTI

##### **15.1**

SODANO Tommaso,  
MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

##### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

##### **15.2**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

##### **Id. em. 15.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

##### **15.3**

TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI

##### **Id. em. 15.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.4**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**15.5**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**15.6**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la parola: «non».*

---

## ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 16.

**Approvato**

*(Disposizioni antielusive)*

1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte

dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.

## EMENDAMENTI

### 16.1

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 16.2

TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI

#### **Id. em. 16.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 16.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

#### **Id. em. 16.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 16.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 16.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Le parole da: «Al comma 1» a «cinque» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «cinquanta».*

---

**16.7**

VERALDI, GAGLIONE

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi cinque anni» con le parole: «entro i successivi dieci anni».*

---

**16.8**

VERALDI, GAGLIONE

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi cinque anni» con le seguenti: «entro i successivi nove anni».*

---

**16.9**

VERALDI, GAGLIONE

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi cinque anni» con le seguenti: «entro i successivi otto anni».*

---

**16.10**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere dalle parole: «con diritto allo scomputo dell'imposta» fino alla fine del comma.*

---

**16.11**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Respinto**

*Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Una somma corrispondente all'imposta sostitutiva come previsto dal precedente periodo, è versata altresì dal beneficiario medesimo della liberalità».*

---

**16.12**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**16.13**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda».*

---

**16.14**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**16.15**

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO,  
RIGHETTI

**Respinto**

*All'articolo 16 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

**ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 17.****Approvato con un emendamento**

*(Applicazione delle nuove disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.

## EMENDAMENTI

### 17.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 17.2

BONAVITA, BRUNALE, TURCI, BONFIETTI

#### **Id. em. 17.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 17.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Id. em. 17.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 17.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle donazioni fatte».*

---

**17.5**

EUFEMI, DANZI

**Ritirato**

*Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma precedente le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni in linea retta o del coniuge, aperte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate».

**17.6**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

**17.7**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

**Respinto**

*Sostituire la parola: «3» con l'altra: «93».*

**17.100** (testo 2)

IL RELATORE

**Approvato**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui agli articoli da 13 a 17 della presente legge, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dai citati articoli da 13 a 17.

2-ter. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 17

**17.0.2**

PASTORE, COSTA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e le norme di cui agli articoli 13 e seguenti, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi; con gli stessi decreti il Governo provvederà a coordinare le suddette norme con le imposte e tasse, comunque definite, riferite o comunque collegate al regime giuridico, sostanziale e formale, della soppressa imposta di successione e donazione».

---

**17.0.3**

PASTORE, COSTA

**Ritirato e trasformato nell'odg G8**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. Il Governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di apportare alle imposte ipotecaria e catastale, riduzioni, progressive nel tempo, delle aliquote applicabili ai trasferimenti di cui all'articolo 13 in modo da assoggettare tali trasferimenti, entro il termine del 31 dicembre 2003, alle imposte suddette in misura fissa».

---

**17.0.4**

D'AMICO, RIGHETTI, GIARETTA, VERALDI, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (*Deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli*). – 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 20 milioni utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di *personal computer* e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

b) ai trasporti scolastici;

c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonchè di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica»».

**17.0.10**

MAGNALBÒ

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14 nell'odg G9**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-....

*(Misure di razionalizzazione per l'accesso al pubblico impiego)*

1. Al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili, tutte le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'apertura di nuove procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche per le quali sia rilevata una carenza di organico, devono provvedere all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione da esse comunque

indette purché non risulti scaduto il termine di validità delle relative graduatorie.

2. Qualora i candidati di cui al comma 1 rifiutino formalmente per almeno tre volte la motivata attribuzione della qualifica e della funzione proposta dalle pubbliche amministrazioni, la relativa posizione organica si renderà disponibile per le nuove procedure concorsuali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche».

---

#### **17.0.11**

MAGNALBÒ

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.10, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14 nell'odg G9**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-....

*(Passaggi di aree nella pubblica amministrazione)*

1. I passaggi all'interno delle aree del personale della pubblica amministrazione sono ammessi unicamente per il profilo professionale della posizione economica immediatamente superiore».

---

#### **17.0.12**

MAGNALBÒ

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.10, 17.0.11, 17.0.13 e 17.0.14 nell'odg G9**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-....

*(Disposizioni per l'accesso alle qualifiche di elevata professionalità e dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni)*

1. Per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni agli incarichi ed alle qualifiche dirigenziali nonché nell'area C3 è richiesto il diploma di laurea.

Per i dipendenti di ruolo resta fermo quanto disposto dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono annullate le procedure comunque iniziate in difformità dalle disposizioni del comma 1».

### 17.0.13

MAGNALBÒ

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.14 nell'odg G9**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-....

*(Delega al Governo per regolamentare taluni aspetti del rapporto di lavoro di pubblico impiego e della rappresentatività sindacale)*

Il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi uno o più decreti legislativi diretti a:

a) individuare e regolamentare gli istituti del rapporto di lavoro relativo al pubblico impiego, ivi compresi quelli relativi alle diverse aree professionali ed ai percorsi preordinati di carriera del personale, disciplinati unicamente dalla legge e non sottoposti alla contrattazione al fine di garantire la realizzazione dei principi posti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione;

b) regolamentare i criteri di rappresentatività sindacale nelle pubbliche amministrazioni al fine di definire i criteri per la rappresentatività stessa sia in ambito nazionale che decentrata nei comparti e nelle aree di nuova istituzione ovvero nei comparti e nelle aree in cui non sono attive le rappresentanze unitarie del personale;

c) regolamentare nelle pubbliche amministrazioni la tutela delle diverse aree professionali componenti il settore – in particolare quando le stesse aree operino con ridotto numero di appartenenti – regolamentando l'accesso alle relazioni sindacali delle organizzazioni che rappresentano i dipendenti delle medesime aree mediante specifiche norme;

d) regolamentare la rappresentatività delle confederazioni in base ai seguenti criteri; d1) che alla medesima Confederazione aderiscano almeno due Federazioni rappresentative nel rispettivo comparto area o categoria; d2) possiedano strutture territoriali in almeno il 50 per cento delle regioni; d3) possiedano strutture territoriali in almeno il 50 per cento delle province.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono applicabili fino all'approvazione delle norme da emanare ai sensi del comma 1».

---

**17.0.14**

MAGNALBÒ

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.13 nell'odg G9**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-....

*(Norme in favore delle alte professionalità del pubblico impiego)*

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano svolto senza demerito venti anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea conseguono il trattamento economico di base della qualifica dirigenziale».

---

**17.0.15**

AZZOLLINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-....

*(Leggi di spesa di natura corrente e obbligatorie a carattere permanente)*

1. All'articolo 11-*quater* della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le leggi di spesa di natura corrente e obbligatoria a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e indicano inoltre l'onere a regime».

2. In sede di prima applicazione del comma 1, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della citata legge n. 468 del 1978, così come inserita nella legge finanziaria per il 2001, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2002 e i relativi stanziamenti possono essere rifinanziati per non più di un anno, fermi rimanendo i vincoli di cui ai commi 5 e 6 del citato articolo 11».

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G8** (già em. 17.0.3)

PASTORE, COSTA, EUFEMI, TAROLLI, DEGENNARO, MORO, GENTILE, NOCCO, GIRFATTI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in relazione alla disciplina prevista dagli articoli. 13 e seguenti del disegno di legge n. 373 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) che dispongono la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni che avvengono nell'ambito familiare;

considerato che una delle finalità perseguite con la suddetta soppressione consiste nell'equiparazione fiscale tra patrimoni mobiliari e patrimoni immobiliari ma che i trasferimenti immobiliari restano soggetti comunque alle imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 3 per cento, il che in parte vanifica gli scopi perseguiti dal disegno di legge,

invita il Governo a predisporre un intervento legislativo che attui, anche con gradualità temporale, riduzioni alle suddette imposte ipotecaria e catastale in modo che i trasferimenti a titolo gratuito in ambito familiare ne siano soggetti in misura fissa.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**G9** (già emm. 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14)

MAGNALBÒ, GRECO, D'IPPOLITO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinché siano risolte le problematiche sollevate dagli emendamenti 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

---

## ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 18.

**Approvato***(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dal capo VI e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

- a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni;
- b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
- c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
- d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
- e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
- f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni;
- g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
- h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni;
- i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;
- l) Ministero per i beni e le attività culturali: lire 11.870 milioni;
- m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.

2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata «Fondi per il rilancio dell'economia», intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresì di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI

### 18.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

#### **Inammissibile**

*Al comma 1, le parole: «valutati in lire 90 miliardi per l'anno 2002»  
sono sostituite dalle seguenti: «valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001,  
in lire 196 miliardi per l'anno 2002».*

---

### 18.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti:  
«per l'anno 2002» e sostituire le parole: «gli anni 2001 e» con le se-  
guenti: «l'anno», inoltre le parole da: «che confluiscono» fino alla fine  
del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2003 mediante cor-  
rispondente riduzione dello stanziamento recato dal decreto legislativo  
n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, come determinato dalla Tabella  
C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per l'anno 2004 mediante corri-  
spondente riduzione della spesa recata dalla legge 7 dicembre 1999,  
n. 472».*

---

### 18.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, TOGNI

#### **Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole da: «mediante utilizzo» fino alla fine  
dell'articolo, con le altre: «per il 2002, 2003 e 2004 mediante utilizzo  
delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione e alla elusione fiscale in par-  
ticolare modo diretto nei confronti dei proprietari di grandi capitali mobi-  
liari e immobiliari».*

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INTRODURRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

---

**18.0.1**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

«Art. 18-bis.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

---



Allegato B

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 373. Articolo 8 nel testo emendato	169	153	004	149	000	077	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge n. 373. Emm. 9.1 e 9.2, Ripamonti e altri; Sodano Tommaso e altri	166	150	004	000	146	076	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 373. Emendamento 9.5, Ripamonti e altri	173	158	004	000	154	080	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 373. Articolo 9 nel testo emendato	172	158	002	154	002	080	APPR.
5	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 9.0.1, Cambursano e altri	164	150	004	000	146	076	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 373. Emm. 10.2,10.3 e 10.4, Ripamonti e altri; Thaler Ausserhofer; Sodano Tommaso e altri	170	153	005	001	147	077	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 10.10, Thaler Ausserhofer	169	152	002	004	146	077	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 10.11, Ripamonti e altri	167	151	004	000	147	076	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 10.100, Il Relatore	169	156	005	150	001	079	APPR.
10	NOM.	Disegno di legge n. 373. Emm. 11.1.e 11.2, Sodano Tommaso e altri; Ripamonti e altri	165	152	004	000	148	077	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 11.150, Il Relatore	170	155	004	150	001	078	APPR.
12	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. Cap.1, Ripamonti e altri	159	146	004	001	141	074	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0022 del 26-07-2001

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 12.4, Muzio e altri	170	156	006	000	150	079	RESP.
14	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 12.25, Castellani e altri	164	147	006	000	141	074	RESP.
15	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 12.29, 12.30, 12.31, Bonavita e altri; Ripamonti e altri; D'Amico e altri	167	153	006	001	146	077	RESP.
16	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 12.33, Righetti e altri	153	142	005	000	137	072	RESP.
17	NOM.	Disegno di legge n. 373. Articolo 12	173	158	005	150	003	080	APPR.
18	NOM.	Ddl n.373. Emm. 13.52, 13.53, 13.54, 13.55 e 13.56, Marino; Ripamonti; Turci; Sodano Tommaso; Scalera	168	153	004	002	147	077	RESP.
19	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.1, Scalera e altri, prima parte	163	147	004	002	141	074	RESP.
20	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.9, Cambursano e altri, prima parte	168	153	004	001	148	077	RESP.
21	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.15, Cambursano e altri, prima parte	166	153	004	002	147	077	RESP.
22	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.124, Cambursano e altri.	165	149	004	002	143	075	RESP.
23	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.16, D'Amico e altri.	173	159	004	002	153	080	RESP.
24	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.17, D'Amico e altri, prima parte	170	155	003	003	149	078	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante  
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0022 del 26-07-2001

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.23, Castellani e altri, prima parte	170	156	005	001	150	079	RESP.
26	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.30, Scalera e altri, prima parte	173	158	005	000	153	080	RESP.
27	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.31, Cambursano e altri, prima parte	170	154	005	001	148	078	RESP.
28	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.33, Scalera e altri, prima parte	169	153	006	000	147	077	RESP.
29	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.37, Cambursano e altri, prima parte	161	148	006	000	142	075	RESP.
30	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.39, Giaretta e altri, prima parte	171	155	005	000	150	078	RESP.
31	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.41, Scalera e altri.	170	155	005	000	150	078	RESP.
32	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.42, Scalera e altri.	170	154	005	000	149	078	RESP.
33	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.43 Scalera e altri, prima parte.	167	154	005	000	149	078	RESP.
34	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.46, Scalera e altri.	166	154	005	000	149	078	RESP.
35	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.47, Cambursano e altri.	158	143	004	000	139	072	RESP.
36	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.48, Castellani e altri.	167	153	005	000	148	077	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
C = Voto contrario (in votazione palese)  
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = Astensione  
M = Senatore in congedo o missione  
P = Presidente di turno  
R = Richiedente la votazione e non votante  
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 4 Seduta N. 0022 del 26-07-2001

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
37	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.138, Baio Dossi e altri.	169	153	004	000	149	077	RESP.
38	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em.13.139, Ripamonti e altri.	167	153	005	002	146	077	RESP.
39	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.143, Turci e altri.	169	154	005	000	149	078	RESP.
40	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.141, Castellani.	166	155	005	001	149	078	RESP.
41	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.59, Ripamonti e altri.	160	145	005	000	140	073	RESP.
42	NOM.	Disegno di legge n. 373. Emm. 13.60. e 13.100, Castellani; Ripamonti e altri	165	150	004	000	146	076	RESP.
43	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.61, Ripamonti e altri	166	149	005	001	143	075	RESP.
44	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.63, Forcieri	164	150	003	001	146	076	RESP.
45	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.64, Righetti e altri.	168	153	005	000	148	077	RESP.
46	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.144, Manfredi	166	153	005	001	147	077	RESP.
47	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 13.145, Thaler Ausserhofer	165	152	005	003	144	077	RESP.
48	NOM.	Disegno di legge n. 373. Articolo 13	172	158	004	153	001	080	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante  
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 5 Seduta N. 0022 del 26-07-2001

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
49	NOM.	Disegno di legge n. 373. Mantenimento dell'articolo 14	169	154	004	149	001	078	APPR.
50	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 15.5, Ripamonti e altri	169	155	004	002	149	078	RESP.
51	NOM.	Disegno di legge n. 373. Articolo 15	174	160	004	154	002	081	APPR.
52	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 16.4, Ripamonti e altri	168	153	005	001	147	077	RESP.
53	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 16.10, Marino e altri	170	157	005	002	150	079	RESP.
54	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 16.11, Sodano Tommaso e altri	172	157	004	003	150	079	RESP.
55	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 16.14, Ripamonti e altri	169	155	005	001	149	078	RESP.
56	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 17.4, Sodano Tommaso e altri	179	165	006	001	158	083	RESP.
57	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 17.6, Sodano Tommaso e altri	174	159	007	000	152	080	RESP.
58	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 17.100 (testo 2) Il Relatore	174	163	006	156	001	082	APPR.
59	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 17.7, Sodano Tommaso e altri	163	162	006	001	155	082	RESP.
60	NOM.	Disegno di legge n. 373. Articolo 17 nel testo emendato	178	166	005	158	003	084	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante  
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 6 Seduta N. 0022 del 26-07-2001

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
61	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 17.0.4, D'Amico e altri	175	163	008	003	152	082	RESP.
62	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 18.3, Ripamonti e altri	171	157	005	001	151	079	RESP.
63	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 18.4, Sodano Tommaso e altri	171	155	004	000	151	078	RESP.
64	NOM.	Disegno di legge n. 373. Articolo 18	178	165	007	152	006	083	APPR.
65	NOM.	Disegno di legge n. 373. Em. 18.0.1, Il Relatore	168	156	004	151	001	079	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante  
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 1

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario  
(P)=Presidente

(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BALBONI ALBERTO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	R	R	R	R	R	R	R			R	C	R		R				R	R	R	R	
BARELLI PAOLO	F		C	F	C		C	C	F	C	F	C	C		C		F	C	C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	C	C	F	C	C		C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C		C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO																						R
BATTAGLIA ANTONIO			C						F													
BATTAGLIA GIOVANNI																	C	R		R	F	R
BEDIN TINO																						
BERGAMO UGO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BETTA MAURO				A	R		R	R	R													
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C		C	C	F	C	C		C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C						C	C	C		C
BIANCONI LAURA	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	R	R	R		R	R		R	R		R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	C	C	F		C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	F	C	C	F	C	A	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BONFIETTI DARIA																						
BONGIORNO GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO																						
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C



Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 3

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CURTO EUPREPIO	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F						
CUTRUFO MAURO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'AMBROSIO ALFREDO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DANIELI PAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C										
DE CORATO RICCARDO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	F	C	C																			
DELOGU MARIANO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F		C	C	C		F	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO		C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C				C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEMASI VINCENZO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	A	A	F	A	A	A	A	F				A	A	A	A	F	A	A	A	A	A
DE PETRIS LOREDANA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R									
DE RIGO WALTER	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO																						
DI GIROLAMO LEOPOLDO																						
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.				R		R	R	R	C		R								R	R	R	R
DONATI ANNA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	C	C	F		C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	F	C	C	F	C	C	C	C	F		F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FALCIER LUCIANO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FASOLINO GAETANO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO																	C					
FAVARO GIAN PIETRO	F		C	F	C	C		C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 4

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
FISICHELLA DOMENICO									F	C	F	C	C				F	C	C	C	C	C
FLORINO MICHELE	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FORTE MICHELE																	F	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA														R				R	R			
FRAU AVENTINO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C										
GABURRO GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GIRFATTI ANTONIO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE		C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C		C	C	
GRECO MARIO			C			C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	F	C	C	F	C	C	C		F	C	F											
GRILLOTTI LAMBERTO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GUASTI VITTORIO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	F	C		F	C	C	F	C	F	C	F		C	C	C	C	F	C	C			
GUBETTI FURIO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GUZZANTI PAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	F	C	C		C	C		C	F			C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
IERVOLINO ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
IZZO COSIMO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
KOFLER ALOIS																						
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAFFIOLI GRAZIANO	F		C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MAGNALBO' LUCIANO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C		F	C	C	C	C	
MAGRI GIANLUIGI	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C







Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 8

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VIZZINI CARLO	F	C	C	F	C	C	C	C	A	C	F	C	C	A	C	C	F	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZANOLETTI TOMASO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ZICCONI GUIDO	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C











Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 14

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario  
(P)=Presidente

(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C	C		C											C	C	C	C	C	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PETRINI PIERLUIGI																						
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO																						
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C				C							C					C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C				C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.																						
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUVOLO GIUSEPPE																						
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C
SALZANO FRANCESCO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE	R	R	R	R	R		R	R		R						R			R		R	R

Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 15

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	
SERVELLO FRANCESCO																						
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	R					R		R	R			R	R	R	R		R		R		R	R
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C					
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	R	R	R	R																		
THALER HELGA																						
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C		
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
TURCI LANFRANCO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R				R			R		R
TURRONI SAURO	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	C	C						C	C	C		C			C			C		C	C	
VICINI ANTONIO																	R		R			R
VISERTA COSTANTINI BRUNO																						
VIVIANI LUIGI	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R				R					R



Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 17

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 65																				
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOLLIATI ANTONIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
AGONI SERGIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	F	C	F	C	C			C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	R	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R								
BARELLI PAOLO				F	F		F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	A	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO																					
BATTAGLIA ANTONIO																					
BATTAGLIA GIOVANNI		R	R	R	R	F	R	R	R	F	R	R	R	C		R	F		R	C	
BEDIN TINO									F	F	F	F	A	A	F	C					
BERGAMO UGO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BETTA MAURO																					
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	F	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BIANCONI LAURA	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BOBBIO LUIGI	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	R	R	R	R								R	R	R		R	R	R	R	R	R
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BONATESTA MICHELE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BONFIETTI DARIA								R		R		R	R	R		R	R	R	R	C	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	F		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BOREA LEONZIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	



Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 19

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante  
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 65																				
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
CURTO EUPREPIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
CUTRUFO MAURO	C	C	C	F		C	F		C			C		F	C	F	C	C			
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
DANIELI PAOLO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
DANZI CORRADO	C	C	C	F	F																
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
DEGENNARO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
DELL'UTRI MARCELLO																					
DELOGU MARIANO	C	C	C	F	F	C	F					C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F		C	C	F	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEMASI VINCENZO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
DE PAOLI ELIDIO	A	A	A	F	R	A	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F					
DE PETRIS LOREDANA								R				R	R	R		R	R	R	R	R	R
DE RIGO WALTER	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
DETTORI BRUNO																					
DI GIROLAMO LEOPOLDO												R	R	R	R		R				
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	R																				
DONATI ANNA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R		R	R	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	F	F
FALCIER LUCIANO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
FASSONE ELVIO				C			C														C
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C		F	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F

Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 20

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 65																				
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
FISICHELLA DOMENICO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
FLORINO MICHELE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
FORTE MICHELE												C	C	F	C	F	C	C	C		F
FRANCO PAOLO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
FRANCO VITTORIA																					
FRAU AVENTINO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C					
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C		F	C	F	C	C	C	F	F	
GENTILE ANTONIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
GRECO MARIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
GRILLO LUIGI	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	F	F	C	F	C		C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
GUASTI VITTORIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
GUBERT RENZO	C		C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		C	C	F	F	
GUBETTI FURIO	C	C	C	F	F	C	F		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	A	F	
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F		F	C	C	C	F	F	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C	F	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA		C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
IZZO COSIMO	C	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
KOFLER ALOIS			F																		
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	C		F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MAINARDI GUIDO	C					C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	

Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 21

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 65																				
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
MALABARBA LUIGI					R															R	
MALAN LUCIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MALENTACCHI GIORGIO							R	R	R	R	R	R					R	R	R	R	
MANFREDI LUIGI	C	F		F	F		F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MARANO SALVATORE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MARINO LUIGI																					
MARTONE FRANCESCO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			R	R		R	R	R	R	R	R
MASSUCO ALBERTO FELICE S.						C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MEDURI RENATO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C	F	F	
MELELEO SALVATORE	C	C	C	F	F	C	F		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	R	
MICHELINI RENZO																C				C	
MINARDO RICCARDO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MONTALBANO ACCURSIO																					
MONTI CESARINO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F		
MORO FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	F	C		C	C	C		F	C	F	C	C	C	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
NANIA DOMENICO	C	C		F	F			C	C	C	C		F	C	F	C					
NESSA PASQUALE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
NOVI EMIDDIO				F					C		C	C	C	F	C	F		C	C	F	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F		
PACE LODOVICO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
PAGANO MARIA GRAZIA																	R	R	C	R	
PAGLIARULO GIANFRANCO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R											
PALOMBO MARIO			C	F		C	F		C	C	C	C	F	C	F		C	C	F	F	
PASCARELLA GAETANO																R					



Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 23

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 65																				
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
SCOTTI LUIGI	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C	F	F	
SERVELLO FRANCESCO																F	C	C	C	F	F
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
SODANO TOMMASO	R			R	R	R	R		R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C		F	F	C	F	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO						C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
SUDANO DOMENICO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F		
TAROLLI IVO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
TESSITORE FULVIO								F	A	R	R	R				A				A	
THALER HELGA			F																		
TIRELLI FRANCESCO								C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
TOFANI ORESTE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
TRAVAGLIA SERGIO		C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
TREDESE FLAVIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
TREMATERRA GINO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
TURCI LANFRANCO	R	R	R		R	R	R														
TURRONI SAURO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	C		C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	
VICINI ANTONIO	R			R		R	C		R	R	R		R	R		C	A				
VISERTA COSTANTINI BRUNO					C		R														
VIVIANI LUIGI	R			R	R	R	R	R		R	R					R	R	R	R		

Seduta N. 0022 del 26-07-2001 Pagina 24

Totale votazioni 65

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 65																				
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
VIZZINI CARLO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
ZANCAN GIAMPAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
ZICCONI GUIDO	C	C		F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C		F	C	F	C	C	C	F	F

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Sen. RONCONI Maurizio

Norme per il reinserimento nei ruoli dell'amministrazione scolastica degli insegnanti impegnati nei corsi per lavoratori (530)

(presentato in data **25/07/01**)

Sen. MANFREDI Luigi

Servizio nazionale della Protezione civile (531)

(presentato in data **25/07/01**)

**Disegni di legge, assegnazione****In sede deliberante**

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente*

Sen. TRAVAGLIA Sergio ed altri

Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga

foranea di Molfetta (477)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 8° Lavori pubb.

(assegnato in data **26/07/01**)

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente*

Sen. PIZZINATO Antonio, Sen. AYALA Giuseppe Maria

Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga

foranea di Molfetta (510)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 8° Lavori pubb.

(assegnato in data **26/07/01**)

**In sede referente**

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. BASTIANONI Stefano

Istituzione della provincia di Fermo (256)

previ pareri delle Commissioni 5° Bilancio, 6° Finanze, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **26/07/01**)

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. MAGNALBÒ Luciano ed altri

Istituzione della provincia di Fermo (392)

previ pareri delle Commissioni 5° Bilancio, 6° Finanze, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **26/07/01**)

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. FASSONE Elvio ed altri

Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (375)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 12° Sanita'

(assegnato in data **26/07/01**)

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. SEMERARO Giuseppe ed altri

Istituzione della Corte d'Appello di Taranto (385)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

(assegnato in data **26/07/01**)

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. CENTARO Roberto

Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (475)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 12° Sanita'

(assegnato in data **26/07/01**)

*6ª Commissione permanente Finanze*

Sen. DANIELI Paolo

Esenzione dalle sanzioni in materia fiscale per le violazioni puramente formali (444)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia

(assegnato in data **26/07/01**)

*7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. D'IPPOLITO Ida

Norme per l'istituzione di musei italiani all'estero (190)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio

(assegnato in data **26/07/01**)

*9ª Commissione permanente Agricoltura*

Sen. MUZIO Angelo ed altri

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 10° Industria, 12° Sanita', 13° Ambiente, Giunta affari Comunita' Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **26/07/01**)

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro*

Sen. PIZZINATO Antonio

Norme per la tutela e la promozione del telelavoro (17)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 8° Lavori pubb., 12° Sanita', Giunta affari Comunita' Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **26/07/01**)*12<sup>a</sup> Commissione permanente Sanita'*

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **26/07/01**)*13<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente*

Sen. MUZIO Angelo ed altri

Norme in materia di opere idrauliche di terza categoria e di polizia idraulica (225)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 8° Lavori pubb.

(assegnato in data **26/07/01**)**Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di RS/AR SMA 16/2001 relativo allo sviluppo e alla produzione del missile aria-aria «Meteor» (n. 27).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 25 agosto 2001.

**Governo, trasmissione di documenti**

Con lettere in data 23 luglio 2001, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Marigliano (Napoli), Possagno (Treviso).

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 maggio al 25 luglio 2001)

### SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 1

CURTO ed altri: sull'arrivo di anarchici greci al porto di Brindisi (4-00060) (risp. SCAJOLA, *ministro dell'interno*)

DALLA CHIESA: sul Centro addestramento polizia postale e delle comunicazioni di Begato (Genova) (4-00016) (risp. SCAJOLA, *ministro dell'interno*)

GUERZONI: sul naufragio verificatosi nel dicembre 1996 nel mare antistante la Sicilia (4-00051) (risp. SCAJOLA, *ministro dell'interno*)

MARINO ed altri: sul corteo di protesta dei lavoratori delle acciaierie di Cornigliano (4-00013) (risp. SCAJOLA, *ministro dell'interno*)

MARTONE: sulla manifestazione indetta per il 30 giugno 2001 a Genova dall'organizzazione Forza Nuova (4-00081) (risp. SCAJOLA, *ministro dell'interno*)

PERUZZOTTI: sulla situazione esistente presso la questura di Parma (4-00061) (risp. SCAJOLA, *ministro dell'interno*)

VIVIANI: sui termini di scadenza per la presentazione del modello 770 (4-00021) (risp. TREMONTI, *ministro dell'economia e delle finanze*)

### Interpellanze

BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che: il commissario governativo per l'emergenza idrica nella Sicilia centromeridionale e nelle isole minori, generale Roberto Jucci, in un'intervista pubblicata dal quotidiano «La Sicilia» il 14 luglio scorso (pagina 3, articolo dal titolo «Il generale Jucci accusa i politici, "Non mi fanno lavorare, potrei mollare tutto subito"») annuncia che, se non riceverà risposte concrete dai Governi nazionale e regionale, alla fine di agosto si dimetterà dall'incarico;

nell'intervista il generale Jucci afferma testualmente: «Le sfide a me piacciono, ma senza strutture ed interlocutori istituzionali l'unica cosa che posso fare è andarmene, è questione di volontà politica e di risorse economiche»;

in particolare il generale Jucci dichiara che le continue rotture degli acquedotti non dipendono solo dalla vetustà, ma sono in parte provocate; c'è il problema di una certa mentalità da superare, per esempio in riferimento al fatto che «nessun sindaco, per non inimicarsi i privati, chiede l'impiego delle autobotti messe a disposizione dell'esercito»; c'è

bisogno immediato di finanziamenti perchè vi sono interventi che bisogna effettuare subito. Per esempio, se entro il mese di ottobre non inizieranno i lavori per la stabilizzazione della diga Ancipa, il Corpo nazionale delle dighe diminuirà l'attuale capacità d'invaso dagli attuali 13 milioni di metri cubi a 3 milioni; ciò significherebbe lasciare senza acqua le province di Enna e Caltanissetta;

l'emergenza idrica in Sicilia è una delle questioni nazionali più gravi, la quale richiede pertanto il massimo di impegno e determinazione nell'approntare nel modo più celere tutte le soluzioni possibili;

le dichiarazioni del generale Jucci chiamano in causa precise responsabilità che rischiano di vanificare l'attività straordinaria svolta dal commissario e di lasciare la Sicilia in una condizione inaccettabile;

si impone una risposta immediata capace di imprimere una svolta negli interventi che si rendono necessari per contrastare il fenomeno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti gravissimi lamentati dal generale Jucci e che stanno vanificando e ostacolando il raggiungimento e gli obiettivi per i quali è stato nominato commissario governativo;

cosa ritenga di fare per determinare una netta inversione di tendenza e apprestare immediatamente tutto quanto è necessario perché possano essere compiuti gli interventi finalizzati ad approvvigionare le utenze idriche alle quali, in varie zone della Sicilia, l'acqua non affluisce in misura adeguata.

(2-00027)

### **Interrogazioni**

FORMISANO. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'ultima legge finanziaria ha stanziato oltre 700 miliardi per la stabilizzazione dei 18.000 lavoratori socialmente utili della scuola, esternalizzando il servizio di pulizia;

il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro, ha emanato nell'aprile 2001 il decreto di attuazione di tale provvedimento dando incarico a «Italia Lavoro» di compiere un monitoraggio sul territorio e stabilire criteri per l'individuazione delle ditte o società cooperative a cui affidare gli appalti in regime di convenzione;

la convenzione-quadro è stata adottata dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero del lavoro, nel giugno 2001 e successivamente sono state individuate da «Italia Lavoro» le ditte con cui stipulare le convenzioni,

l'interrogante chiede di sapere quali criteri oggettivi siano stati seguiti per l'individuazione delle ditte con cui stipulare le convenzioni.

(3-00077)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che negli anni scorsi la RAI TV, che svolge il servizio pubblico radiotelevisivo, è stata al centro di grosse polemiche sulle spese sostenute, sulle opzioni e le intenzioni, talvolta manifestando differenze di vedute nella gestione all'interno dello stesso consiglio di amministrazione;

che tali divergenze hanno assunto una connotazione politica prima, durante e dopo le elezioni politiche;

che risulta all'interrogante che sono stati richiesti in servizio, nonostante già in pensione, i signori giornalisti Sandro Ceccagnoli, Romano Tamberlich e Molina, tutti di chiara area del centrosinistra, per mancanza di idonee professionalità interne,

si chiede di conoscere, qualora quanto sopra esposto risulti vero, se non sia il caso di adottare idonee iniziative legislative al fine di prevedere meccanismi di controllo della gestione in ordine alle scelte e alle spese chiamando a far parte – previa approvazione degli atti idonei – rappresentanti degli utenti per garantire il rispetto della imparzialità e nella stessa conduzione societaria.

(4-00241)

BRUNALE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

tra le problematiche afferenti la gestione delle attività indirizzate verso la popolazione carceraria assume particolare rilievo il problema dell'attività lavorativa ai fini dell'inserimento sociale del detenuto;

il Ministero della giustizia ha investito risorse economiche e umane ai fini della formazione e sensibilizzazione degli operatori per il raggiungimento di tali obiettivi promuovendo appositi progetti quale il Progetto Polaris;

la legge 22 giugno 2000, n. 193, sancisce la necessità di tali iniziative ed impegna l'Amministrazione ad operare in questa direzione;

le Regioni e gli Enti Territoriali cui è delegata la competenza in materia di formazione professionale, di politiche attive del lavoro, di gestione del collocamento denunciano difficoltà crescenti nelle attività e negli interventi da compiere in direzione delle strutture carcerarie presenti nel loro territorio a causa dei ritardi con cui si procede nell'attuazione della legge sopra citata,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato intenda sostituire l'indirizzo previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, ampliando le procedure per l'ingresso nel mondo del lavoro della popolazione carceraria;

entro quali tempi intenda emanare i decreti attuativi previsti dalla legge 22 giugno 2000, n. 193;

quali strumenti intenda attivare per la piena attuazione della stessa legge.

(4-00242)

DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da notizie apparse sulla stampa nazionale ed internazionale e da diverse testimonianze raccolte personalmente dall'interrogante risulta che quasi tutti i manifestanti fermati dalla Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, in occasione del G8 di Genova, sono stati portati nella caserma della celere di Bolzaneto, situata alla periferia di Genova;

risulta che la caserma di Bolzaneto si è trasformata in «un centro degli orrori» dove tutti i ragazzi e ragazze fermati sono stati sottoposti a vere e proprie torture fisiche e psicologiche;

risulta che i ragazzi e le ragazze fermati indistintamente, anche se non erano direttamente coinvolti nelle manifestazioni del 19, 20 e 21 luglio 2001, sono stati identificati, perquisiti e trascinati nei pressi di piazza Kennedy per essere portati successivamente in prigione;

risulta che le operazioni di identificazione nei confronti dei ragazzi fermati sono durate anche 16 ore, accompagnate da pestaggi, sputi, insulti e minacce da parte delle forze dell'ordine;

risulta che i ragazzi nella caserma di Bolzaneto sono stati spogliati, buttati a terra pestati, selvaggiamente picchiati e costretti a cantare «Giovinezza», a gridare «viva il Duce e la Polizia» e a stare nudi a faccia al muro anche per 10 ore, senza poter fare domande e senza avere acqua e cibo;

le sconcertanti testimonianze sono state rese da ragazzi italiani e stranieri, questi ultimi picchiati anche perché non comprendevano l'italiano: un ragazzo francese è stato costretto a restare scalzo e in mutande sdraiato sul pavimento, picchiato continuamente per 20 ore circa;

secondo i racconti fatti dai ragazzi il comportamento assunto dalle Forze dell'ordine è stato del tutto ingiustificato e incomprensibile,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e doveroso disporre un'indagine conoscitiva sui fatti sopra esposti e individuare i responsabili della caserma di Bolzaneto di Genova e tutti gli agenti in servizio nella caserma in questione.

(4-00243)

CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Per conoscere:

se rispondano al vero le notizie di stampa secondo le quali, per l'attribuzione della concessione ministeriale della sala Bingo di Marghera sita in Piazza Mercato, sarebbe stato riconosciuto un punteggio particolare, tale da favorirne la posizione in graduatoria, per la concomitante area, appartenente al giardino della scuola Grimani da destinare a parcheggio;

se effettivamente sussistano i presupposti per la realizzazione di detto parcheggio atteso che l'istituto scolastico cui appartiene il giardino ha smentito tale ipotesi;

se non si ritenga prioritario, nella dotazione di linee di trasporto pubblico e di zone di parcheggio, privilegiare la realizzazione di parcheggi scambiatori provvisti di bus navetta per le sale Bingo, piuttosto che sacrificare aree a verde pubblico, come sembrerebbe accadere in caso contrario.

(4-00244)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con precedente atto di sindacato ispettivo 2-00018 è stata rappresentata la situazione del Tribunale di Abbiategrasso a seguito delle improvvise decisioni poste in essere con il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491;

lo smembramento, ordinato, del circondario di detto tribunale rischia di procurare danni gravi ed irreparabili;

su tale decisione sono stati espressi pareri fortemente critici anche dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nell'esprimere il parere e le proposte modificative dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 1999, n. 155, ha osservato che «l'intervento proposto si appalesa del tutto minimale nel suo effetto deflattivo del carico di lavoro del Tribunale milanese» ed ha formulato parere favorevole a condizione, tra l'altro, che «non siano esercitate, per quanto riguarda l'area metropolitana di Milano, le deleghe di cui alla legge 5 maggio 1999, n. 155, in attesa di istituire, in tempi brevi e con distinto disegno di legge, una nuova sede circondariale nell'area metropolitana di Milano».

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di scongiurare i danni paventati dall'utenza del «servizio giustizia» e di conseguire risultati reali di riduzione del carico di lavoro del Tribunale di Milano sulla base delle autorevoli pronunce e dei qualificati suggerimenti innanzi ricordati.

(4-00245)



